

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 112/2002 della Commissione, del 23 gennaio 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 113/2002 della Commissione, del 23 gennaio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio per quanto riguarda le classificazioni rivedute della spesa secondo la funzione ⁽¹⁾ 3**
- Regolamento (CE) n. 114/2002 della Commissione, del 23 gennaio 2002, che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate nel gennaio 2002 per i contingenti tariffari supplementari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 2475/2000 del Consiglio per la Repubblica di Slovenia 10
- Regolamento (CE) n. 115/2002 della Commissione, del 23 gennaio 2002, che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate nel mese di gennaio 2002 per i contingenti tariffari supplementari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 1279/98 per la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania 11
- Regolamento (CE) n. 116/2002 della Commissione, del 23 gennaio 2002, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato 13
- Regolamento (CE) n. 117/2002 della Commissione, del 23 gennaio 2002, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova 15
- Regolamento (CE) n. 118/2002 della Commissione, del 23 gennaio 2002, che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 17
- ★ **Regolamento (CE) n. 119/2002 della Commissione, del 23 gennaio 2002, recante apertura, per l'anno 2002, di contingenti tariffari per l'importazione nella Comunità europea di prodotti originari della Lituania 19**



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Commissione

2002/46/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 21 gennaio 2002, che modifica la decisione 92/452/CEE per quanto riguarda gli elenchi dei gruppi di raccolta di embrioni e dei gruppi di produzione di embrioni riconosciuti nei paesi terzi ai fini dell'esportazione di embrioni di bovini verso la Comunità ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2002) 84]** 21

2002/47/CE, CECA, Euratom:

- * **Decisione della Commissione, del 23 gennaio 2002, recante modificazione del suo regolamento interno [notificata con il numero C(2002) 99]** 23

2002/48/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 23 gennaio 2002, che modifica per la settima volta la decisione 2001/740/CE recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2002) 292]** 28

2002/49/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 23 gennaio 2002, che modifica per la seconda volta la decisione 2001/304/CE relativa alla bollatura e all'utilizzazione di taluni prodotti di origine animale a norma della decisione 2001/172/CE, recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2002) 293]** 30

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Autorità di vigilanza EFTA

- * **Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 152/01/COL, del 23 maggio 2001, che modifica la guida sull'applicazione delle disposizioni SEE in materia di aiuti di Stato agli aiuti per la tutela dell'ambiente, modificando per la ventottesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato** 32

Rettifiche

- * **Rettifica del regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione, dell'8 ottobre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli (GU L 268 del 9.10.2001)** 48
- * **Rettifica del regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari (GU L 341 del 22.12.2001)** 48

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 112/2002 DELLA COMMISSIONE
del 23 gennaio 2002
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 23 gennaio 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione
ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 00	052	111,8	
	204	93,2	
	212	121,5	
	624	242,6	
	999	142,3	
0707 00 05	052	194,6	
	628	191,7	
	999	193,1	
0709 90 70	052	215,9	
	204	308,1	
	999	262,0	
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	60,0	
	204	52,2	
	212	44,3	
	220	53,6	
	388	23,9	
	508	21,1	
	624	41,6	
	999	42,4	
0805 20 10	204	100,4	
	999	100,4	
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	62,1	
	204	86,2	
	464	120,2	
	624	87,3	
	999	89,0	
0805 50 10	052	54,0	
	600	57,3	
	999	55,6	
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	052	51,3	
	060	39,0	
	400	106,5	
	404	91,1	
	720	113,4	
	999	80,3	
	0808 20 50	388	142,0
		400	110,9
720		100,7	
999		117,9	

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 113/2002 DELLA COMMISSIONE**del 23 gennaio 2002****che modifica il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio per quanto riguarda le classificazioni rivedute della spesa secondo la funzione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2558/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, e l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2223/96 contiene il quadro di riferimento per le norme, le definizioni, le classificazioni e le regole contabili comuni ai fini dell'elaborazione dei conti degli Stati membri per le esigenze statistiche della Comunità europea, permettendo in tal modo di ottenere risultati comparabili fra gli Stati membri.
- (2) Il gruppo di lavoro intersegretariato sui conti nazionali (ISWGNA) ha proceduto a una revisione delle classificazioni della spesa secondo la funzione, in particolare la classificazione delle funzioni delle amministrazioni pubbliche (COFOG), la classificazione dei consumi individuali secondo la funzione (COICOP) e la classificazione

delle funzioni delle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (COPNI), e le Nazioni Unite hanno curato la pubblicazione nel 2000 delle classificazioni rivedute.

- (3) Le classificazioni contenute nel regolamento (CE) n. 2223/96 vanno quindi modificate di conseguenza.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico ⁽³⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato A «Sistema europeo dei conti SEC 1995» del regolamento (CE) n. 2223/96 viene modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2002.

Per la Commissione

Pedro SOLBES MIRA

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 344 del 28.12.2001, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

ALLEGATO

L'allegato A del regolamento (CE) n. 2223/96 è modificato come segue:

a) Al capitolo 3, il paragrafo 3.85 è sostituito dal testo che segue:

«3.85. Per i beni e i servizi forniti dalle amministrazioni pubbliche, la linea di demarcazione tra beni e servizi collettivi e beni e servizi individuali è tracciata sulla base della Classificazione delle funzioni delle amministrazioni pubbliche (COFOG).

Per convenzione, tutta la spesa per consumi finali delle amministrazioni pubbliche in ciascuna delle seguenti categorie dovrebbe essere considerata spesa per consumi individuali:

a) 7.1 Prodotti medicinali, attrezzature ed apparecchi terapeutici

7.2 Servizi ambulatoriali

7.3 Servizi ospedalieri

7.4 Servizi di sanità pubblica

b) 8.1 Servizi ricreativi e sportivi

8.2 Servizi culturali

c) 9.1 Istruzione prescolastica ed elementare

9.2 Istruzione secondaria

9.3 Istruzione postsecondaria non universitaria

9.4 Istruzione universitaria

9.5 Istruzione non definibile per livello

9.6 Servizi sussidiari dell'istruzione

d) 10.1 Malattia e invalidità

10.2 Vecchiaia

10.3 Superstiti

10.4 Famiglia e figli

10.5 Disoccupazione

10.6 Abitazione

10.7 Emarginazione sociale n.c.a.

La spesa per consumi individuali delle amministrazioni pubbliche corrisponde in alternativa alla divisione 14 della COICOP, in cui figurano i seguenti gruppi:

14.1 Abitazione (equivalente al gruppo COFOG 10.6)

14.2 Sanità (equivalente ai gruppi COFOG 07.1-07.4)

14.3 Ricreazione e cultura (equivalente ai gruppi COFOG 08.1 e 08.2)

14.4 Istruzione (equivalente ai gruppi COFOG 09.1-09.6)

14.5 Protezione sociale (equivalente ai gruppi COFOG 10.1-10.5 e al gruppo 10.7).

La spesa per consumi collettivi corrisponde alla parte restante della spesa per consumi finali delle amministrazioni pubbliche.

Secondo la classificazione COFOG tale spesa è rappresentata da:

a) Servizi generali delle amministrazioni pubbliche (divisione 01);

b) Difesa nazionale (divisione 02);

c) Pubblica sicurezza e ordine pubblico (divisione 03);

d) Questioni economiche (divisione 04);

e) Tutela ambientale (divisione 05);

f) Abitazioni e assetto territoriale (divisione 06);

g) Amministrazione generale, regolamentazione, diffusione di informazioni generali e di statistiche (tutte le divisioni);

h) Ricerca e sviluppo (tutte le divisioni).»

b) L'allegato IV «Nomenclature e conti» è modificato come segue:

i) La sezione intitolata «Classificazione dei consumi individuali secondo la funzione (COICOP)» è sostituita dal testo che segue:

«CLASSIFICAZIONE DEI CONSUMI INDIVIDUALI SECONDO LA FUNZIONE (COICOP)

1. **Prodotti alimentari e bevande analcoliche**
 - 1.1. Prodotti alimentari
 - 1.2. Bevande analcoliche
2. **Bevande alcoliche, tabacco e droghe**
 - 2.1. Bevande alcoliche
 - 2.2. Tabacco
 - 2.3. Droghe
3. **Articoli di abbigliamento e calzature**
 - 3.1. Articoli di abbigliamento
 - 3.2. Calzature
4. **Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili**
 - 4.1. Canoni reali di affitto dell'abitazione
 - 4.2. Canoni figurativi di affitto dell'abitazione
 - 4.3. Manutenzione e riparazioni dell'abitazione
 - 4.4. Distribuzione d'acqua e servizi vari connessi con l'abitazione
 - 4.5. Elettricità, gas e altri combustibili
5. **Arredamenti, apparecchi per uso domestico e manutenzione corrente dell'abitazione**
 - 5.1. Mobili e arredamenti, tappeti e altri rivestimenti per pavimenti
 - 5.2. Tessili per la casa
 - 5.3. Elettrodomestici
 - 5.4. Oggetti di vetro, stoviglie e utensili domestici
 - 5.5. Utensili e attrezzature per la casa e il giardino
 - 5.6. Beni e servizi per la manutenzione corrente dell'abitazione
6. **Sanità**
 - 6.1. Prodotti medicinali, attrezzature ed apparecchi terapeutici
 - 6.2. Servizi ambulatoriali
 - 6.3. Servizi ospedalieri
7. **Trasporti**
 - 7.1. Acquisto di veicoli
 - 7.2. Utilizzazione di mezzi personali di trasporto
 - 7.3. Servizi di trasporto
8. **Comunicazioni**
 - 8.1. Servizi postali
 - 8.2. Attrezzature telefoniche e di fax
 - 8.3. Servizi telefonici e di fax
9. **Ricreazione e cultura**
 - 9.1. Attrezzature audiovisive, fotografiche e di elaborazione delle informazioni
 - 9.2. Altri beni durevoli principali per la ricreazione e la cultura
 - 9.3. Altri articoli e attrezzature per attività ricreative, giardinaggio e animali da compagnia
 - 9.4. Servizi ricreativi e culturali
 - 9.5. Giornali, libri e articoli di cartoleria
 - 9.6. Viaggi "tutto compreso"

- 10. **Istruzione**
 - 10.1. Istruzione prescolastica ed elementare
 - 10.2. Istruzione secondaria
 - 10.3. Istruzione postsecondaria non universitaria
 - 10.4. Istruzione universitaria
 - 10.5. Istruzione non definibile per livello
- 11. **Ristoranti e alberghi**
 - 11.1. Servizi di ristorazione
 - 11.2. Servizi di alloggio
- 12. **Beni e servizi vari**
 - 12.1. Igiene personale
 - 12.2. Prostituzione
 - 12.3. Effetti personali n.c.a.
 - 12.4. Protezione sociale
 - 12.5. Assicurazione
 - 12.6. Servizi finanziari n.c.a.
 - 12.7. Altri servizi n.c.a.
- 13. **Spese per i consumi individuali delle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie**
 - 13.1. Abitazione
 - 13.2. Sanità
 - 13.3. Ricreazione e cultura
 - 13.4. Istruzione
 - 13.5. Protezione sociale
 - 13.6. Altri servizi
- 14. **Spese per i consumi individuali delle amministrazioni pubbliche**
 - 14.1. Abitazione
 - 14.2. Sanità
 - 14.3. Ricreazione e cultura
 - 14.4. Istruzione
 - 14.5. Protezione sociale»

ii) La sezione intitolata «Classificazione delle funzioni delle amministrazioni pubbliche (COFOG)» è sostituita dal testo che segue:

«CLASSIFICAZIONE DELLE FUNZIONI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (COFOG)

- 1. **Servizi generali delle amministrazioni pubbliche**
 - 1.1. Organi esecutivi e legislativi, amministrazione finanziaria e fiscale, affari esteri
 - 1.2. Aiuti economici a paesi stranieri
 - 1.3. Servizi generali
 - 1.4. Ricerca di base
 - 1.5. R & S in materia di servizi generali delle amministrazioni pubbliche
 - 1.6. Servizi generali delle amministrazioni pubbliche n.c.a.
 - 1.7. Operazioni in materia di debito pubblico
 - 1.8. Trasferimenti di carattere generale tra vari livelli delle amministrazioni pubbliche
- 2. **Difesa nazionale**
 - 2.1. Forze armate di difesa
 - 2.2. Forze civili di difesa
 - 2.3. Aiuti militari all'estero
 - 2.4. R & S in materia di difesa nazionale
 - 2.5. Difesa nazionale n.c.a.

3. **Pubblica sicurezza e ordine pubblico**
 - 3.1. Servizi di polizia
 - 3.2. Servizi di lotta contro gli incendi
 - 3.3. Tribunali
 - 3.4. Stabilimenti carcerari
 - 3.5. R & S in materia di pubblica sicurezza e ordine pubblico
 - 3.6. Pubblica sicurezza e ordine pubblico n.c.a.
4. **Questioni economiche**
 - 4.1. Questioni economiche, commerciali e di lavoro di carattere generale
 - 4.2. Agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia
 - 4.3. Combustibili ed energia
 - 4.4. Attività estrattive, manifatturiere e di costruzione
 - 4.5. Trasporti
 - 4.6. Comunicazioni
 - 4.7. Altri settori di attività
 - 4.8. R & S in materia di questioni economiche
 - 4.9. Questioni economiche n.c.a.
5. **Tutela ambientale**
 - 5.1. Gestione dei rifiuti
 - 5.2. Gestione delle acque di scarico
 - 5.3. Riduzione dell'inquinamento
 - 5.4. Protezione della biodiversità e del paesaggio
 - 5.5. R & S in materia di tutela ambientale
 - 5.6. Tutela ambientale n.c.a.
6. **Abitazioni e assetto territoriale**
 - 6.1. Abitazioni
 - 6.2. Assetto territoriale
 - 6.3. Distribuzione d'acqua
 - 6.4. Illuminazione stradale
 - 6.5. R & S in materia di abitazioni e di assetto territoriale
 - 6.6. Abitazioni e assetto territoriale n.c.a.
7. **Sanità**
 - 7.1. Prodotti medicinali, attrezzature ed apparecchi terapeutici
 - 7.2. Servizi ambulatoriali
 - 7.3. Servizi ospedalieri
 - 7.4. Servizi di sanità pubblica
 - 7.5. R & S in materia di sanità
 - 7.6. Sanità n.c.a.
8. **Ricreazione, cultura e religione**
 - 8.1. Servizi ricreativi e sportivi
 - 8.2. Servizi culturali
 - 8.3. Servizi di radiodiffusione e di edizione
 - 8.4. Servizi religiosi ed altri servizi collettivi
 - 8.5. R & S in materia di ricreazione, cultura e religione
 - 8.6. Ricreazione, cultura e religione n.c.a.

9. **Istruzione**
 - 9.1. Istruzione prescolastica ed elementare
 - 9.2. Istruzione secondaria
 - 9.3. Istruzione postsecondaria non universitaria
 - 9.4. Istruzione universitaria
 - 9.5. Istruzione non definibile per livello
 - 9.6. Servizi sussidiali dell'istruzione
 - 9.7. R & S in materia di istruzione
 - 9.8. Istruzione n.c.a.
10. **Protezione sociale**
 - 10.1. Malattia e invalidità
 - 10.2. Vecchiaia
 - 10.3. Superstiti
 - 10.4. Famiglia e figli
 - 10.5. Disoccupazione
 - 10.6. Abitazione
 - 10.7. Emarginazione sociale n.c.a.
 - 10.8. R & S in materia di protezione sociale
 - 10.9. Protezione sociale n.c.a.»

iii) Al termine della sezione intitolata «Classificazione delle funzioni delle amministrazioni pubbliche (COFOG)», viene inserita la seguente classificazione:

«CLASSIFICAZIONE DELLE FUNZIONI DELLE ISTITUZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO AL SERVIZIO DELLE FAMIGLIE (COPNI)

1. **Abitazione**
 - 1.0. Abitazione
2. **Sanità**
 - 2.1. Prodotti medicinali, attrezzature ed apparecchi terapeutici
 - 2.2. Servizi ambulatoriali
 - 2.3. Servizi ospedalieri
 - 2.4. Servizi di sanità pubblica
 - 2.5. R & S in materia di sanità
 - 2.6. Altri servizi sanitari
3. **Ricreazione e cultura**
 - 3.1. Servizi ricreativi e sportivi
 - 3.2. Servizi culturali
4. **Istruzione**
 - 4.1. Istruzione prescolastica ed elementare
 - 4.2. Istruzione secondaria
 - 4.3. Istruzione postsecondaria non universitaria
 - 4.4. Istruzione universitaria
 - 4.5. Istruzione non definibile per livello
 - 4.6. R & S in materia di istruzione
 - 4.7. Altri servizi di istruzione
5. **Protezione sociale**
 - 5.1. Servizi di protezione sociale
 - 5.2. R & S in materia di protezione sociale

-
- 6. **Religione**
 - 6.0. Religione
 - 7. **Partiti politici, organizzazioni di lavoratori e professionali**
 - 7.1. Servizi dei partiti politici
 - 7.2. Servizi di organizzazioni di lavoratori
 - 7.3. Servizi di associazioni professionali
 - 8. **Tutela ambientale**
 - 8.1. Servizi di tutela ambientale
 - 8.2. R & S in materia di tutela ambientale
 - 9. **Servizi n.c.a.**
 - 9.1. Servizi n.c.a.
 - 9.2. R & S in materia di servizi n.c.a.»
-

REGOLAMENTO (CE) N. 114/2002 DELLA COMMISSIONE
del 23 gennaio 2002

che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate nel gennaio 2002 per i contingenti tariffari supplementari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 2475/2000 del Consiglio per la Repubblica di Slovenia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2673/2000 della Commissione, del 6 dicembre 2000, che stabilisce le modalità di applicazione per il contingente tariffario di carni bovine previsto dal regolamento (CE) n. 2475/2000 del Consiglio per la Repubblica di Slovenia ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,
considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2673/2000 ha stabilito il quantitativo di carni bovine fresche o refrigerate originarie della Slovenia che può essere importato a condizioni speciali nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2002. Il quantitativo di carni bovine per il quale sono stati richiesti i titoli è tale che le domande sono interamente soddisfatte.
- (2) L'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2673/2000 stabilisce che, se nel corso dell'anno d'importazione in questione, i quantitativi oggetto di domande di titoli di importazione presentate per il primo periodo di cui al considerando precedente sono inferiori ai quantitativi disponibili, i rimanenti quantitativi vengono

aggiunti a quelli disponibili per il periodo successivo. Tenuto conto del quantitativo rimanente per il primo periodo occorre fissare, per il secondo periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2002, i quantitativi disponibili per il paese interessato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli di importazione presentate nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 nel quadro del contingente di cui al regolamento (CE) n. 2673/2000 sono interamente soddisfatte.
2. I quantitativi disponibili per il periodo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2673/2000, compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2002, ammontano a 10 420 tonnellate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 306 del 7.12.2000, pag. 19.

REGOLAMENTO (CE) N. 115/2002 DELLA COMMISSIONE

del 23 gennaio 2002

che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate nel mese di gennaio 2002 per i contingenti tariffari supplementari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 1279/98 per la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CE) n. 1279/98 della Commissione, del 19 giugno 1998, che stabilisce le modalità di applicazione relative ai contingenti tariffari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio per la Repubblica di Polonia, la Repubblica d'Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2857/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Agli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1279/98 sono state fissate le quantità di prodotti del settore delle carni bovine originarie della Polonia, dell'Ungheria, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Bulgaria, che possono essere importati a condizioni speciali nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2002. È possibile soddisfare integralmente le domande di titoli di importazione di prodotti del settore delle carni bovine originarie della Polonia, dell'Ungheria, della Repubblica ceca, della Slovacchia e della Romania.

(2) A norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1279/98, se nel corso del periodo contingente, i quantitativi oggetto di domande di titoli di importazione presentate per il primo, secondo e terzo periodo indicato al precedente considerando sono inferiori ai quantitativi disponibili, i rimanenti quantitativi vengono aggiunti a quelli disponibili per il periodo successivo. Alla luce dei quantitativi rimanenti per il terzo periodo, è opportuno stabilire i quantitativi disponibili, per i sei paesi considerati per il quarto periodo, dal 1° aprile al 30 giugno 2002,

1. Le domande di titoli di importazione presentate per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2002 nel quadro dei contingenti previsti dal regolamento (CE) n. 1279/98 sono soddisfatte nella seguente misura:

- a) il 100 % dei quantitativi richiesti per i prodotti di cui ai codici NC 0201 e 0202, originari dell'Ungheria, della Repubblica ceca e della Slovacchia;
- b) 100 % dei quantitativi richiesti dei prodotti di cui ai codici NC 0201, 0202, 1602 50 31, 1602 50 39 e 1602 50 80 originari della Romania;
- c) 100 % dei quantitativi richiesti dei prodotti di cui ai codici NC 0201, 0202 e 1602 50 originari della Polonia.

2. I quantitativi disponibili per il periodo di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1279/98, compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2002, ammontano a:

- a) carni bovine di cui ai codici NC 0201 e 0202:
 - 10 430 t di carni originarie dell'Ungheria,
 - 3 055 t di carni originarie della Repubblica ceca,
 - 3 480 t di carni originarie della Slovacchia,
 - 250 t di carni originarie della Bulgaria;
- b) 4 853,288 t di carni bovine di cui ai codici NC 0201 e 0202 originarie della Polonia o 2 267,891 t di prodotti trasformati del codice NC 1602 50 originari della Polonia;
- c) 2 615 t di prodotti del settore delle carni bovine dei codici NC 0201, 0202, 1602 50 31, 1602 50 39 e 1602 50 80 originarie della Romania.

Articolo 2

⁽¹⁾ GU L 176 del 20.6.1998, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 332 del 28.12.2000, pag. 55.

Il presente regolamento entra in vigore il 24 gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2002.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 116/2002 DELLA COMMISSIONE**del 23 gennaio 2002****che fissa i tassi delle restituzioni applicabili alle uova e al giallo d'uovo esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1516/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2771/75, la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dello stesso regolamento e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione quando questi prodotti sono esportati sotto forma di merci che figurano nell'allegato del presente regolamento. Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1563/2001 ⁽⁴⁾, ha specificato i prodotti per i quali occorre fissare un tasso di restituzione applicabile alla loro esportazione sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2771/75.
- (2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1520/2000, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per un periodo identico a quello conside-

rato per la fissazione delle restituzioni applicabili agli stessi prodotti esportati come tali.

- (3) L'articolo 11 dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto quando viene esportato senza essere trasformato.
- (4) È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall'altro delle disponibilità di bilancio.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2771/75 esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2771/75, sono fissati ai livelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2002.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49.

⁽²⁾ GU L 189 del 30.7.1996, pag. 99.

⁽³⁾ GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 208 dell'1.8.2001, pag. 8.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 gennaio 2002, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

(EUR/100 kg)

Codice NC	Designazione delle merci	Destinazione ⁽¹⁾	Tasso delle restituzioni
0407 00	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:		
	– di volatili da cortile:		
0407 00 30	-- altri:		
	a) nel caso d'esportazione di ovoalbumina comprese nei codici NC 3502 11 90 e 3502 19 90	02	7,00
		03	11,00
		04	3,50
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	01	3,50
0408	Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:		
	– tuorli:		
0408 11	-- essiccati:		
ex 0408 11 80	---- atti ad uso alimentare:		
	non edulcorati	01	20,00
0408 19	-- altri:		
	---- atti ad uso alimentare:		
ex 0408 19 81	----- liquidi:		
	non edulcorati	01	10,00
ex 0408 19 89	----- congelati:		
	non edulcorati	01	10,00
	– altri:		
0408 91	-- essiccati:		
ex 0408 91 80	---- atti ad uso alimentare:		
	non edulcorati	01	33,00
0408 99	-- altri:		
ex 0408 99 80	---- atti ad uso alimentare:		
	non edulcorati	01	8,00

⁽¹⁾ Per le destinazioni seguenti:

01 paesi terzi,

02 Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Yemen, Hong-Kong SAR e Russia,

03 Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Thailandia, Taiwan, Filippine e Egitto,

04 tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera e delle destinazioni di cui ai punti 02 e 03.

REGOLAMENTO (CE) N. 117/2002 DELLA COMMISSIONE
del 23 gennaio 2002
che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1516/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75, la differenza tra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 di detto regolamento sul mercato mondiale e i prezzi nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) L'attuale situazione del mercato in alcuni paesi terzi e la concorrenza per alcune destinazioni rendono necessario fissare una restituzione differenziata per taluni prodotti del settore delle uova.
- (3) L'applicazione di tali norme e criteri all'attuale situazione dei mercati nel settore delle uova induce a fissare la restituzione a un importo che consenta la partecipazione

della Comunità al commercio internazionale e tenga conto altresì del carattere delle esportazioni di tali prodotti, nonché dell'importanza che essi hanno attualmente.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco dei codici dei prodotti per la cui esportazione è concessa la restituzione di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75 e gli importi della restituzione sono fissati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49.

⁽²⁾ GU L 189 del 30.7.1996, pag. 99.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 gennaio 2002, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0407 00 11 9000	A02	EUR/100 unità	2,15
0407 00 19 9000	A02	EUR/100 unità	1,00
0407 00 30 9000	E01	EUR/100 kg	7,00
	E03	EUR/100 kg	11,00
	E05	EUR/100 kg	3,50
0408 11 80 9100	E04	EUR/100 kg	20,00
0408 19 81 9100	E04	EUR/100 kg	10,00
0408 19 89 9100	E04	EUR/100 kg	10,00
0408 91 80 9100	E06	EUR/100 kg	33,00
0408 99 80 9100	E04	EUR/100 kg	8,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

E01 Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Yemen, Hong Kong SAR, Russia

E03 Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Tailandia, Taiwan, Filippine, Egitto

E04 tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera e dell'Estonia

E05 tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera, della Lituania e dei gruppi E01 e E03

E06 tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera, dell'Estonia e della Lituania.

REGOLAMENTO (CE) N. 118/2002 DELLA COMMISSIONE**del 23 gennaio 2002****che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1516/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2420/2001 ⁽⁷⁾, ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali

all'importazione e ha fissato prezzi rappresentativi nei settori delle uova e pollame, nonché per l'ovoalbumina.

- (2) Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. Occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi.
- (3) È necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49.

⁽²⁾ GU L 189 del 30.7.1996, pag. 99.

⁽³⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77.

⁽⁴⁾ GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49.

⁽⁵⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 104.

⁽⁶⁾ GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47.

⁽⁷⁾ GU L 327 del 12.12.2001, pag. 33.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 gennaio 2002, che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

«ALLEGATO I

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg)	Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3 (EUR/100 kg)	Origine (!)
0207 12 90	Carcasse di polli presentazione 65 %, congelati	102,2	5	01
0207 14 10	Pezzi disossati di galli o di galline, congelati	193,0	34	01
		203,2	29	02
		183,7	38	03
		260,9	12	04
		294,9	2	05
0207 14 60	Cosce di polli, congelate	109,0	10	01
0207 27 10	Pezzi disossati di tacchini, congelati	262,0	10	01
1602 32 11	Preparazioni non cotte di galli e di galline	191,2	29	01
		202,2	25	02

(!) Origine delle importazioni:

- 01 Brasile
- 02 Thailandia
- 03 Cina
- 04 Argentina
- 05 Cile.»

REGOLAMENTO (CE) N. 119/2002 DELLA COMMISSIONE

del 23 gennaio 2002

recante apertura, per l'anno 2002, di contingenti tariffari per l'importazione nella Comunità europea di prodotti originari della Lituania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

vista la decisione 98/677/CE del Consiglio, del 18 maggio 1998, relativa alla conclusione del protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dell'esito dei negoziati dell'Uruguay Round, nel settore agricolo, compresi i miglioramenti del regime preferenziale in vigore ⁽³⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo 2 sugli scambi di prodotti agricoli trasformati tra la Comunità europea e la Repubblica di Lituania, modificato dal protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dell'esito dei negoziati dell'Uruguay Round, nel settore agricolo, compresi i miglioramenti del regime preferenziale in vigore ⁽⁴⁾, prevede, all'allegato I, la concessione di contingenti tariffari annuali per l'importazione di prodotti agricoli originari di tale paese.
- (2) Il regolamento (CE) n. 2906/2000 della Commissione, del 28 dicembre 2000, recante apertura, per l'anno 2001, di contingenti tariffari per l'importazione nella Comunità europea di prodotti originari dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania ⁽⁵⁾ ha stabilito, nell'allegato II, i contingenti di prodotti originari della Lituania per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2001 e il 31

dicembre 2001, conformemente al protocollo 2 di cui sopra. È quindi opportuno aprire i contingenti in questione per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2002 e il 31 dicembre 2002, conformemente al succitato protocollo 2.

- (3) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 993/2001 ⁽⁷⁾, ha codificato le disposizioni che regolano la gestione dei contingenti tariffari da utilizzare nel rispetto dell'ordine cronologico delle date in cui sono state accettate le dichiarazioni di immissione in libera pratica.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I contingenti annuali per i prodotti originari della Lituania che figurano nell'allegato del presente regolamento sono aperti per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2002 e il 31 dicembre 2002, alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

I contingenti tariffari comunitari indicati all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione conformemente alle disposizioni di cui agli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2002.

⁽¹⁾ GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 321 del 30.11.1998, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 321 del 30.11.1998, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU L 336 del 30.12.2000, pag. 54.

⁽⁶⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 141 del 28.5.2001, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2002.

Per la Commissione
Erkki LIIKANEN
Membro della Commissione

—
ALLEGATO

N. d'ordine	Codice NC	Descrizione	Contingente per il 2002 (in tonnellate)	Aliquota di dazio applicabile
09.6501	1704 90 71	Caramelle di zucchero cotto, anche ripiene	560	0 + EAR ⁽¹⁾
	1704 90 75	Caramelle		
09.6503	1806 90	Cioccolato e altre preparazioni alimentari contenenti cacao delle voci NC da 1806 90 11 a 1806 90 90	700	0 + EAR ⁽¹⁾
09.6534	2402 20 90	Sigarette contenenti tabacco ma non contenenti garofano	56	28,8 %

EAR = Elemento agricolo ridotto (calcolato tenendo conto degli elementi di base indicati nel protocollo 2 dell'accordo) applicabile nei limiti quantitativi dei contingenti. Tali EAR sono soggetti ai dazi massimi previsti, a seconda dei casi, dalla tariffa doganale comune.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 gennaio 2002

che modifica la decisione 92/452/CEE per quanto riguarda gli elenchi dei gruppi di raccolta di embrioni e dei gruppi di produzione di embrioni riconosciuti nei paesi terzi ai fini dell'esportazione di embrioni di bovini verso la Comunità

[notificata con il numero C(2002) 84]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/46/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 94/113/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

- (1) I competenti servizi veterinari del Canada e Stati Uniti d'America hanno trasmesso richieste relative ad aggiunte e modifiche da apportare all'elenco dei gruppi ufficialmente riconosciuti nel loro territorio ai fini dell'esportazione di embrioni di animali domestici della specie bovina verso la Comunità stabilito dalla decisione 92/452/CEE della Commissione ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/728/CE ⁽⁴⁾.
- (2) I competenti servizi veterinari dei paesi suddetti hanno fornito alla Commissione garanzie per quanto riguarda la conformità di tali gruppi con i requisiti di cui all'articolo 8 della direttiva 89/556/CEE e i centri di raccolta interessati sono stati ufficialmente riconosciuti ai fini dell'esportazione verso la Comunità.
- (3) Occorre pertanto modificare in conformità la decisione 92/452/CEE.
- (4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 53 del 24.2.1994, pag. 53.

⁽³⁾ GU L 250 del 29.8.1992, pag. 40.

⁽⁴⁾ GU L 273 del 16.10.2001, pag. 24.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 92/452/CEE della Commissione è modificato come segue:

1) Le seguenti linee sono aggiunte a quelle concernenti i gruppi del Canada:

CA		E 022		34 Notre Dame Notre-Dame du Bon-Conseil Québec JOC 1AO	Dr René Bergeron
CA		E 1531		39 Barker Lane Wicklow New Brunswick E7L 3S4	Dr Conrad C. Anderson

2) La linea concernente il gruppo del Canada n. E 549 è sostituito dalla linea seguente:

CA		E 549		Abbotsford Veterinary Clinic PO box 524 Unit 200-33648 McDougall Avenue Abbotsford British Columbia V2S 5Z5	Dr R. Vanderval Dr Martin Darrow
----	--	-------	--	--	-------------------------------------

3) La linea concernente il gruppo degli Stati Uniti n. 96IA086 E608 è sostituita dalla linea seguente:

US		96IA086 E 608		Trans Ova Genetics — Iowa Division 2938 380th Street Sioux Centre, IA — Montana Division 9033 Walker Road Belgarde, MT	Drs Chjarles S. Gue III (Chuck) Paul Vanroekel Daryl Funk Julie Koster
----	--	------------------	--	--	--

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 23 gennaio 2002
recante modificazione del suo regolamento interno

[notificata con il numero C(2002) 99]

(2002/47/CE, CECA, Euratom)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 218, paragrafo 2,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 16,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 131,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 41, paragrafo 1,

DECIDE:

Articolo 1

Le disposizioni relative alla gestione documentaria, il cui testo figura in allegato alla presente decisione, sono riprese in allegato al regolamento interno della Commissione ⁽¹⁾.

Articolo 2

La decisione della Commissione del 18 marzo 1986 relativa alla gestione dei documenti ⁽²⁾ è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2002.

Per la Commissione

Il Presidente

Romano PRODI

⁽¹⁾ GU L 308 dell'8.12.2000, pag. 26.

⁽²⁾ SEC(86)388.

ALLEGATO

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEI DOCUMENTI

Considerando quanto segue:

- (1) Le attività e le decisioni della Commissione in campo politico, legislativo, tecnico, finanziario e amministrativo si concretizzano tutte, in un determinato momento, nella produzione di documenti.
- (2) La gestione di tali documenti deve essere disciplinata da regole da applicare a tutte le direzioni generali e ai servizi assimilati, in quanto i documenti costituiscono il collegamento immediato con le attività in corso e nel contempo la memoria delle attività passate della Commissione, nella sua doppia veste di istituzione e di amministrazione pubblica europea.
- (3) Le suddette regole omogenee sono intese a garantire che la Commissione sia in grado in qualsiasi momento di rendere conto del suo operato. Di conseguenza, i documenti e i fascicoli tenuti da una direzione generale o un servizio assimilato devono custodire la memoria dell'istituzione, agevolare lo scambio di informazioni, fornire le prove delle operazioni effettuate e rispondere agli obblighi giuridici degli uffici.
- (4) L'attuazione delle suddette regole presuppone la creazione di un'architettura organizzativa idonea e solida, a livello di ogni direzione generale o servizio assimilato, a livello interservizi e a livello della Commissione.
- (5) La creazione e l'attuazione di un titolare di classificazione, basato su una nomenclatura che sarà comune per tutti gli uffici della Commissione e che si iscriverà nella gestione per attività dell'istituzione, permetteranno di organizzare i fascicoli e agevoleranno l'accesso ai documenti e la trasparenza.
- (6) L'efficace gestione dei documenti costituisce un presupposto indispensabile per una strategia efficace di accesso del pubblico ai documenti della Commissione. Per facilitare l'esercizio di tale diritto di accesso da parte dei cittadini occorre istituire registri contenenti i riferimenti dei documenti formati o ricevuti dalla Commissione.

*Articolo 1***Definizioni**

Ai fini delle presenti disposizioni si intende per:

- *documento*: qualsiasi contenuto informativo, formato o ricevuto dalla Commissione, che verta su aspetti relativi alle politiche, iniziative e decisioni di competenza dell'istituzione nell'ambito del suo mandato ufficiale, a prescindere dal suo supporto (testo su supporto cartaceo o elettronico, registrazione sonora, visiva o audiovisiva),
- *fascicolo*: il nucleo intorno al quale sono organizzati i documenti, in funzione delle attività dell'istituzione, a scopo probatorio, giustificativo o informativo e allo scopo di garantire l'efficacia nel lavoro.

*Articolo 2***Oggetto**

Le presenti disposizioni definiscono i principi della gestione dei documenti.

La gestione documentaria deve garantire quanto segue:

- la creazione, la ricezione e la conservazione dei documenti nella debita forma,
- l'identificazione di ogni documento attraverso segni idonei che permettano di classificarlo, reperirlo e farvi riferimento con facilità,
- la salvaguardia della memoria dell'istituzione, la conservazione delle prove delle attività svolte e l'adempimento degli obblighi giuridici che incombono agli uffici,
- l'agevole scambio di informazioni,
- il rispetto degli obblighi dell'istituzione in materia di trasparenza.

*Articolo 3***Regole omogenee**

I documenti sono sottoposti alle seguenti operazioni:

- registrazione,
- classificazione,

- conservazione,
- trasferimento dei fascicoli negli archivi storici.

Queste operazioni sono effettuate secondo regole omogenee da applicarsi uniformemente da tutte le direzioni generali e i servizi assimilati della Commissione.

Articolo 4

Registrazione

Qualsiasi documento, a prescindere dal suo supporto, nel momento della sua ricezione o della sua elaborazione formale nell'ambito di un ufficio, è oggetto di un'analisi volta a determinare il trattamento che gli sarà riservato e, quindi, l'eventuale obbligo di registrazione.

Ogni documento formato o ricevuto da un ufficio della Commissione deve essere registrato quando contiene un'informazione rilevante non effimera e/o possa dare origine ad un intervento o ad un'attività di controllo della sua gestione da parte della Commissione o di uno dei suoi uffici. Se si tratta di un documento formato, la registrazione è effettuata dall'ufficio autore nel sistema pertinente. Se si tratta di un documento ricevuto, la registrazione è effettuata dall'ufficio destinatario. Ogni ulteriore trattazione dei documenti così registrati fa riferimento alla registrazione iniziale.

La registrazione deve permettere di identificare in modo chiaro e certo qualsiasi documento formato o ricevuto dalla Commissione o da un suo ufficio in modo da garantire che l'origine e le varie fasi della gestione del documento stesso possano essere ricostituite durante il suo ciclo di vita.

Essa implica l'istituzione di registri che contengono i riferimenti dei documenti.

Articolo 5

Classificazione

Le direzioni generali e i servizi assimilati redigono un titolario di classificazione corrispondente alle rispettive esigenze specifiche.

Il titolario di classificazione, accessibile per via informatica, deriva da una nomenclatura comune definita dal segretariato generale per l'insieme degli uffici della Commissione. Tale nomenclatura si integra nella gestione per attività della Commissione.

I documenti registrati sono organizzati in fascicoli. Per ogni affare di competenza della direzione generale o del servizio assimilato è costituito un solo fascicolo ufficiale. Ogni fascicolo ufficiale deve essere completo e deve corrispondere all'attività dell'ufficio responsabile dell'affare in questione.

La creazione di un fascicolo e la sua classificazione secondo il titolario proprio ad una direzione generale o servizio assimilato spetta all'ufficio responsabile del settore cui si riferisce il fascicolo, secondo modalità pratiche da definirsi da ciascuna direzione generale o servizio assimilato.

Articolo 6

Conservazione

Ogni direzione generale o servizio assimilato, oltre ad assicurare la protezione materiale dei documenti che si trovano sotto la sua responsabilità e la loro accessibilità a breve e medio termine, deve essere in grado di produrre o di ricostituire i fascicoli di cui tali documenti fanno parte.

Le regole amministrative e gli obblighi giuridici determinano la durata minima di conservazione di un documento.

Ogni direzione generale o servizio assimilato definisce la propria struttura organizzativa interna ai fini della conservazione dei propri fascicoli. La durata minima di conservazione all'interno dei propri uffici tiene conto di una lista comune definita, per tutta la Commissione, dalle modalità d'applicazione di cui all'articolo 12.

Articolo 7

Preselezione e trasferimento negli archivi storici

Fatti salvi i termini minimi di conservazione di cui all'articolo 6, i centri di gestione dei documenti, di cui all'articolo 9, procedono regolarmente, in collaborazione con gli uffici responsabili dei fascicoli, alla preselezione dei documenti e dei fascicoli che possono essere trasferiti successivamente negli archivi storici della Commissione. Dopo aver valutato le proposte, gli archivi storici possono rifiutare il trasferimento dei documenti o dei fascicoli. Le decisioni di rifiuto sono motivate e vengono comunicate all'ufficio interessato.

I fascicoli e i documenti che gli uffici non hanno più la necessità di conservare sono trasmessi agli archivi storici della Commissione entro quindici anni dalla loro produzione, tramite il centro di gestione dei documenti e sotto l'autorità del direttore generale. Tali fascicoli o documenti sono successivamente sottoposti ad una cernita, secondo regole stabilite nelle modalità d'applicazione di cui all'articolo 12, allo scopo di separare i documenti e i fascicoli da conservare da quelli sprovvisti di qualsiasi interesse amministrativo o storico.

Gli archivi storici dispongono di magazzini speciali per la conservazione dei fascicoli e dei documenti loro trasferiti. A richiesta, mettono i documenti e i fascicoli a disposizione della direzione generale o del servizio assimilato di cui sono originali.

Articolo 8

Documenti soggetti a classifica di sicurezza

I documenti soggetti a classifica di sicurezza (classificazione UE) sono trattati nel rispetto delle regole in vigore in materia di sicurezza.

Articolo 9

Centri di gestione dei documenti

Tenendo conto della sua struttura e dei suoi limiti, ogni direzione generale o servizio assimilato istituisce o conserva uno o più centri di gestione dei documenti.

Detti centri hanno il compito di garantire che i documenti formati o ricevuti dalla loro direzione generale o servizio assimilato siano gestiti nel rispetto delle regole prestabilite.

Articolo 10

Responsabile della gestione dei documenti

Ogni direttore generale o capo servizio designa un responsabile della gestione dei documenti.

Nell'ambito della creazione di un sistema moderno ed efficace di gestione documentaria e d'archiviazione, il responsabile della gestione dei documenti ha i seguenti compiti:

- identificare i tipi di documenti e fascicoli che afferiscono ai settori di attività della propria direzione generale o servizio assimilato,
- redigere e aggiornare l'inventario delle basi di dati e dei sistemi specifici esistenti,
- redigere il titolario di classificazione della propria direzione generale o servizio assimilato,
- stabilire regole e procedure specifiche per la propria direzione generale o servizio assimilato da utilizzare per la gestione dei documenti e dei fascicoli e provvedere alla loro applicazione,
- organizzare, nell'ambito della direzione generale o servizio assimilato, la formazione del personale incaricato dell'esecuzione, del controllo e della sorveglianza delle regole di gestione definite nelle presenti disposizioni.

Il responsabile della gestione dei documenti garantisce il coordinamento orizzontale tra i centri di gestione dei documenti e gli altri uffici interessati.

Articolo 11

Gruppo interservizi

È istituito un gruppo interservizi dei responsabili della gestione dei documenti, la cui presidenza è assicurata dal segretario generale e che ha i compiti seguenti:

- provvedere alla corretta e omogenea applicazione delle presenti disposizioni all'interno degli uffici,
- trattare le problematiche che eventualmente emergano nell'ambito della loro applicazione,
- contribuire all'elaborazione delle modalità di applicazione previste all'articolo 12,
- riferire sulle necessità delle direzioni generali e servizi assimilati in materia di formazione e d'iniziativa di supporto.

Il gruppo interservizi è convocato dal suo presidente o di sua iniziativa o su richiesta di una direzione generale o servizio assimilato.

Articolo 12

Modalità di applicazione

Le modalità d'applicazione delle presenti disposizioni sono stabilite e aggiornate regolarmente dal segretario generale, di concerto con il direttore generale del personale e dell'amministrazione, su proposta del gruppo interservizi dei responsabili della gestione dei documenti.

L'aggiornamento tiene conto in particolare di quanto segue:

- sviluppo delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione,

- evoluzione delle discipline documentarie e archivistiche nonché dei risultati della ricerca comunitaria e internazionale, comprese eventuali norme in materia,
- obblighi della Commissione in materia di trasparenza e di accesso del pubblico ai documenti e ai registri dei documenti,
- sviluppi in materia di normalizzazione e presentazione dei documenti della Commissione e dei suoi uffici,
- definizione delle regole in materia di valore probatorio dei documenti elettronici.

Articolo 13

Attuazione all'interno degli uffici

Ogni direttore generale o capo servizio istituisce la struttura organizzativa, amministrativa, materiale e predispone il personale necessario all'attuazione da parte dei suoi uffici delle presenti disposizioni e delle relative modalità d'applicazione.

Articolo 14

Informazione, formazione e supporto

Il segretariato generale e la direzione generale del personale e dell'amministrazione predispongono le azioni d'informazione, di formazione e di supporto necessarie per garantire l'attuazione e l'applicazione delle presenti disposizioni nelle direzioni generali e nei servizi assimilati.

In occasione della definizione delle azioni di formazione, tengono debitamente conto delle necessità delle direzioni generali e dei servizi in materia di formazione e di supporto come riportate dal gruppo interservizi dei responsabili della gestione dei documenti.

Articolo 15

Esecuzione delle disposizioni

Il segretariato generale, in coordinazione con i direttori generali e i capi servizio, vigila sull'esecuzione delle presenti disposizioni.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 gennaio 2002

che modifica per la settima volta la decisione 2001/740/CE recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito

[notificata con il numero C(2002) 292]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/48/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2001/740/CE della Commissione ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2002/37/CE ⁽⁵⁾, reca misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito.

(2) La Commissione ha adottato la decisione 2001/304/CE ⁽⁶⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/345/CE ⁽⁷⁾, relativa alla bollatura e all'utilizzazione di taluni prodotti di origine animale a norma della decisione 2001/172/CE, recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito. Conformemente alla predetta decisione, che è entrata in vigore il 23 aprile 2001, è stato apposto un bollo rotondo alle carni e ai prodotti a base di carne di cui non è autorizzata la spedizione al di fuori della Gran Bretagna a norma delle decisioni 2001/172/CE, 2001/356/CE e 2001/740/CE.

(3) L'ultimo focolaio di afta epizootica in Gran Bretagna è stato registrato il 30 settembre 2001, ossia più di 3 mesi fa, e in tutto il territorio della Gran Bretagna si è proceduto alla sorveglianza sierologica al fine di attenuare le limitazioni motivate dalla malattia.

(4) La migliorata situazione sanitaria consente ora di abolire la maggior parte delle limitazioni, in particolare quelle riguardanti la spedizione dalla Gran Bretagna di prodotti di origine animale e della maggioranza degli animali vivi delle specie sensibili.

(5) Tuttavia, la situazione giustifica ancora il mantenimento di limitazioni dei movimenti di ovini vivi e di controlli rigorosi sulle spedizioni di carni, di cui non è autorizzato il commercio, ottenute da animali delle specie sensibili macellati tra il 1° febbraio 2001, data di possibile introduzione del virus, e il 19 ottobre 2001, data di adozione della decisione 2001/740/CE che autorizza, a certe condizioni, la spedizione di talune carni da determinate zone.

(6) È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2001/740/CE.

(7) La situazione deve essere riesaminata nella riunione del comitato veterinario permanente prevista per il 5 e 6 febbraio 2002 e, se necessario, le misure prese devono essere adattate.

(8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2001/740/CE è modificata come segue:

1) All'articolo 1, paragrafo 2, il punto 2.2. è sostituito dal seguente:

«2.2. Fatte salve le disposizioni della direttiva 64/432/CEE del Consiglio e della decisione 98/256/CE del Consiglio e ferme restando le limitazioni dei movimenti degli animali sensibili nella e attraverso la Gran Bretagna applicate dalle competenti autorità del Regno Unito, il disposto del paragrafo 1 non si applica alle spedizioni di bovini e suini dalle zone elencate nell'allegato II.»

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

⁽³⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU L 277 del 20.10.2001, pag. 30.

⁽⁵⁾ GU L 15 del 17.1.2002, pag. 34.

⁽⁶⁾ GU L 104 del 13.4.2001, pag. 6.

⁽⁷⁾ GU L 122 del 3.5.2001, pag. 31.

2) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 2

1. Il Regno Unito non spedisce carni, ai sensi del paragrafo 2, delle specie bovina, ovina, caprina e suina e di altri artiodattili, provenienti da animali originari della Gran Bretagna.

2. Le carni di cui al paragrafo 1 comprendono "carni fresche" ai sensi delle direttive 64/433/CEE o 91/495/CEE e "carni macinate e preparazioni di carni" ai sensi della direttiva 94/65/CE.

3. A condizione che le carni siano chiaramente identificate e che a partire dalla data della produzione siano state trasportate e immagazzinate separatamente dalle carni di cui non è autorizzata, a norma della presente decisione, la spedizione fuori delle zone elencate nell'allegato II, il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle carni di cui al paragrafo 2 che recano il bollo sanitario conforme all'allegato I, capitolo XI, della direttiva 64/433/CEE o, se si tratta di carni di altri artiodattili, il bollo sanitario di cui all'allegato I, capitolo III della direttiva 91/495/CEE e che:

- a) sono state ottenute anteriormente al 1° febbraio 2001 o
- b) provengono da animali macellati o, nel caso delle carni di selvaggina in libertà di specie sensibili all'afta epizootica, da animali uccisi nelle zone elencate nell'allegato II dopo il 19 ottobre 2001 o
- c) provengono da animali allevati e macellati o, nel caso delle carni di selvaggina in libertà di specie sensibili all'afta epizootica, da animali uccisi fuori delle zone elencate nell'allegato II.

4. Il rispetto delle condizioni di cui sopra è controllato dalle autorità veterinarie competenti, sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie centrali.

5. Le carni spedite dal Regno Unito in altri Stati membri devono essere scortate da un certificato rilasciato da un veterinario ufficiale, che rechi la seguente dicitura:

"Carni conformi alla decisione 2001/740/CE della Commissione, del 19 ottobre 2001, recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito".»

3) Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 3

1. Il Regno Unito non spedisce prodotti a base di carni di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina o di altri artiodattili provenienti dalla Gran Bretagna o elaborati con carni ottenute da animali sensibili all'afta epizootica originari della parte suddetta del territorio del Regno Unito.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica ai prodotti a base di carne rispondenti ai requisiti sanitari della direttiva 77/99/CEE e che:

a) siano stati fabbricati con carni di cui all'articolo 2, paragrafo 3; o

b) siano stati sottoposti ad uno dei trattamenti specificati all'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 80/215/CEE o abbiano subito una lavorazione nel corso della quale il pH sia uniformemente risultato inferiore a 6 in tutta la massa.

3. I prodotti a base di carne spediti dalla Gran Bretagna in altri Stati membri devono essere accompagnati da un certificato ufficiale che rechi la seguente dicitura:

"Prodotti a base di carne conformi alla decisione 2001/740/CE della Commissione, del 19 ottobre 2001, recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito."

4. In deroga alle disposizioni del paragrafo 3, per i prodotti a base di carne che soddisfano le condizioni previste al paragrafo 2 e sono stati elaborati in uno stabilimento che applica il sistema HACCP⁽¹⁾ e una procedura operativa standard verificabile che garantisca il rispetto e la registrazione delle norme di trattamento prescritte, è sufficiente che il rispetto delle condizioni richieste per il trattamento di cui al paragrafo 2 sia attestato nel documento commerciale che scorta la spedizione, vistato in conformità dell'articolo 9, paragrafo 1.

5. In deroga alle disposizioni del paragrafo 4, per i prodotti a base di carne sottoposti a trattamento termico in recipienti ermetici è sufficiente, al fine di garantirne la conservabilità, che siano scortati da un documento commerciale attestante il trattamento termico applicato.»

4) All'articolo 6, paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente:

«d) sperma bovino e suino congelato prodotto dopo il 15 gennaio 2002 secondo le disposizioni delle direttive 88/407/CEE e 90/429/CEE nelle zone elencate nell'allegato II.»

5) L'articolo 12 è soppresso.

6) All'articolo 16, la data del 28 febbraio 2002 è sostituita dal «31 marzo 2002».

7) I termini «il Regno Unito, ad eccezione dell'Irlanda del Nord e dell'isola di Man» nell'allegato I e la totalità dell'allegato III sono soppressi.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ HACCP = Analisi dei rischi e dei punti critici di controllo.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 gennaio 2002

che modifica per la seconda volta la decisione 2001/304/CE relativa alla bollatura e all'utilizzazione di taluni prodotti di origine animale a norma della decisione 2001/172/CE, recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito

[notificata con il numero C(2002) 293]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/49/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 9,

vista la direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 95/23/CE ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera f),

vista la direttiva 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di produzione e di commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale ⁽⁶⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/76/CE ⁽⁷⁾, in particolare l'articolo 3, sezione A, punto 7, secondo trattino,

considerando quanto segue:

(1) In seguito alla denuncia di focolai di afta epizootica nel Regno Unito, la Commissione ha adottato la decisione 2001/740/CE, del 19 ottobre 2001, recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito ⁽⁸⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2002/37/CE ⁽⁹⁾.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.⁽²⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.⁽³⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.⁽⁴⁾ GU 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64. Direttiva aggiornata dalla direttiva 91/497/CEE (GU L 268 del 24.9.1991, pag. 69).⁽⁵⁾ GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 7.⁽⁶⁾ GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85. Direttiva aggiornata dalla direttiva 92/5/CEE (GU L 57 del 2.3.1992, pag. 1).⁽⁷⁾ GU L 10 del 16.1.1998, pag. 25.⁽⁸⁾ GU L 277 del 20.10.2001, pag. 30.⁽⁹⁾ GU L 15 del 17.1.2002, pag. 34.

(2) La decisione 2001/172/CE della Commissione ⁽¹⁰⁾ e quindi le decisioni 2001/356/CE ⁽¹¹⁾ e 2001/740/CE hanno limitato la spedizione dalla Gran Bretagna di carni fresche di animali sensibili e di prodotti a base di carne ottenute da tali carni a meno che siano state soddisfatte determinate condizioni.

(3) La Commissione ha pertanto adottato la decisione 2001/304/CE, dell'11 aprile 2001, relativa alla bollatura e all'utilizzazione di taluni prodotti di origine animale a norma della decisione 2001/172/CE, recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito ⁽¹²⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/345/CE ⁽¹³⁾.

(4) L'ultimo focolaio di afta epizootica in Gran Bretagna è stato registrato il 30 settembre 2001, oltre tre mesi orsono, e la sorveglianza sierologica effettuata per giustificare la soppressione delle misure restrittive connesse è stata completata in tutta la Gran Bretagna.

(5) Il miglioramento della situazione sanitaria consente di revocare la maggior parte delle restrizioni, in particolare quelle applicabili alla spedizione dalla Gran Bretagna di prodotti di origine animale e della maggior parte degli animali vivi delle specie sensibili.

(6) A titolo tuttavia cautelativo, la situazione richiede tuttora il mantenimento di controlli rigorosi sulle spedizioni di carni e prodotti a base di carne non ammissibili agli scambi che sono stati ottenuti da animali di specie sensibili macellati tra il 1° febbraio 2001, data della possibile introduzione del virus, e il 23 aprile 2001, data notificata ai sensi dell'articolo 3 della decisione 2001/304/CE.

(7) È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2001/304/CE.

(8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

⁽¹⁰⁾ GU L 62 del 2.3.2001, pag. 22.⁽¹¹⁾ GU L 125 del 5.5.2001, pag. 46.⁽¹²⁾ GU L 104 del 13.4.2001, pag. 6.⁽¹³⁾ GU L 122 del 3.5.2001, pag. 31.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2001/304/CE è modificata come segue:

1) All'articolo 1, il punto 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 72/461/CEE, le carni fresche che soddisfano i requisiti dell'articolo 3 della direttiva 64/433/CEE del Consiglio, ottenute da animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina, le carni fresche che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 6 della direttiva 91/495/CEE, ottenute da altri animali artiodattili originari della Gran Bretagna, e le carni trasformate in Gran Bretagna durante il periodo compreso tra il 1° febbraio 2001 e la data dell'entrata in vigore della presente decisione non devono recare il bollo sanitario di cui al capitolo XI dell'allegato I della direttiva 64/433/CEE o al capitolo III dell'allegato I della direttiva 91/495/CEE.»

2) All'articolo 1 il punto 5 è sostituito dal testo seguente:

«5. In deroga al punto 1, le carni di cui è ammessa la spedizione dalla Gran Bretagna in virtù delle decisioni 2001/172/CEE, 2001/356/CE o 2001/740/CE della

Commissione possono recare il bollo sanitario di cui al capitolo XI dell'allegato I della direttiva 64/433/CEE o al capitolo III dell'allegato I della direttiva 91/495/CEE.»

3) All'articolo 2, punto 1, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«In deroga al primo comma, i prodotti a base di carne che hanno subito uno dei trattamenti elencati all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 80/215/CEE del Consiglio o che nel corso della preparazione sono stati sottoposti uniformemente in tutta la massa ad un pH inferiore a 6, possono recare il bollo sanitario di cui al capitolo VI dell'allegato B della direttiva 77/99/CEE.»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 152/01/COL

del 23 maggio 2001

che modifica la guida sull'applicazione delle disposizioni SEE in materia di aiuti di Stato agli aiuti per la tutela dell'ambiente, modificando per la ventottesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ⁽¹⁾, in particolare gli articoli da 61 a 63,

visto l'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia ⁽²⁾, in particolare l'articolo 24 e l'articolo 1 del protocollo 3,

considerando che, ai sensi dell'articolo 24 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, l'Autorità di vigilanza ha il compito di applicare le disposizioni in materia di aiuti di Stato;

considerando che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, l'Autorità di vigilanza EFTA emette comunicazioni e adotta orientamenti sulle materie disciplinate dall'accordo SEE, purché ciò sia previsto espressamente da tale accordo o dall'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte oppure se l'Autorità di vigilanza EFTA lo ritenga necessario;

rammentando le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato ⁽³⁾, e in particolare le disposizioni di cui alla sezione 15 (Aiuti per la tutela ambientale);

considerando che la Commissione europea ha adottato il 21 dicembre 2000, la «Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente» ⁽⁴⁾;

considerando che si deve garantire l'applicazione uniforme in tutto lo Spazio economico europeo delle norme SEE in materia di aiuti di Stato;

considerando che, ai sensi del punto II del capo «Disposizioni generali» dell'allegato XV all'accordo SEE, l'Autorità di vigilanza, dopo aver consultato la Commissione delle Comunità europee, ha il compito di adottare gli atti corrispondenti a quelli della Commissione delle Comunità europee onde preservare la parità delle condizioni di concorrenza;

dopo aver consultato la Commissione europea;

ricordando che l'Autorità di vigilanza EFTA ha consultato gli Stati EFTA su questo tema in occasione di incontri multilaterali, tenutisi il 31 marzo 2000 e il 16 ottobre 2000, e tramite lettera datata 11 aprile 2001,

⁽¹⁾ In appresso denominato «accordo SEE».

⁽²⁾ In appresso denominato «accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte».

⁽³⁾ Guida all'applicazione e all'interpretazione degli articoli 61 e 62 dell'accordo SEE e dell'articolo 1 del protocollo 3 all'accordo che istituisce un'Autorità di vigilanza e una Corte di giustizia, adottata ed emanata dall'Autorità di vigilanza EFTA il 19 gennaio 1994, pubblicata inizialmente nella GU L 231 del 3.9.1994 e nel supplemento SEE n. 32 recante la medesima data e modificata da ultimo (ventesima modifica) della decisione n. 78/00/COL, del 12 aprile 2000, pubblicata nella GU L 274 del 26.10.2000, in appresso denominata «Guida dell'Autorità EFTA in materia di aiuti di Stato».

⁽⁴⁾ GU C 37 del 3.2.2001.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

1. La guida in materia di aiuti di Stato viene modificata sostituendo il capitolo 15 con un nuovo capitolo 15 relativo agli aiuti per la tutela ambientale, come da allegato alla presente decisione.
2. La presente decisione e il suo allegato I sono pubblicati nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.
3. Gli Stati EFTA verranno informati della presente decisione mediante lettera, contenente copia della decisione completa dell'allegato I. Gli Stati EFTA sono invitati ad esprimere il proprio consenso sulle misure prospettate entro un mese, come indicato nella lettera, nonché in conformità dei paragrafi da 67 a 69 della disciplina.
4. In conformità del punto d), del protocollo 27, dell'accordo SEE, la Commissione europea verrà informata della decisione mediante invio di copia della stessa e dell'allegato I.
5. La presente decisione fa fede in lingua inglese.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2001.

Per l'Autorità di vigilanza EFTA

Il Presidente

Knut ALMESTAD

ALLEGATO I

«15. AIUTI DI STATO PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE ⁽¹⁾»A. **Introduzione**

1. Nel 1994, l'Autorità di vigilanza EFTA (di seguito l'Autorità) ha adottato una guida in materia di aiuti di Stato per la tutela ambientale, con scadenza 31 dicembre 1999. Il 16 febbraio 2000 l'Autorità ha deciso di prorogare la validità della guida fino al 31 dicembre 2000.
2. Dopo l'adozione della guida del 1994, gli interventi in materia ambientale hanno ricevuto nuovi indirizzi a livello internazionale, in particolare dopo la conclusione del protocollo di Kyoto. Le imposte ambientali, ad esempio, hanno assunto sempre maggiore importanza negli ultimi anni. A seguito di tali sviluppi, si è fatto ricorso più frequentemente alle misure di aiuto sotto forma di sgravi ed esenzioni fiscali. È pertanto opportuno che l'Autorità adotti una nuova disciplina per far conoscere agli Stati e alle imprese EFTA i criteri che applicherà nel decidere se gli aiuti prospettati dagli Stati EFTA sono compatibili o meno con l'accordo SEE.
3. Gli obiettivi di politica ambientale dovrebbero essere presi in considerazione all'atto della valutazione della compatibilità degli aiuti di Stato nel settore ambientale, soprattutto al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile (cfr. gli articoli da 73 a 75 e il nono considerando del preambolo dell'accordo SEE). La politica in materia di concorrenza e la politica dell'ambiente non sono quindi antagoniste: le esigenze della tutela dell'ambiente devono essere incluse nella definizione e nell'attuazione della politica della concorrenza, in particolare per promuovere lo sviluppo sostenibile.
4. La necessità di tenere conto, a lungo termine, delle esigenze ambientali non implica tuttavia che ogni aiuto debba essere autorizzato. A tale riguardo devono essere presi in considerazione gli effetti degli aiuti in termini di sviluppo sostenibile e di piena applicazione del principio "chi inquina paga". Alcuni interventi rientrano incontestabilmente nella categoria degli aiuti rispondenti a tali esigenze, soprattutto quando permettono di raggiungere un livello elevato di tutela ambientale senza contravvenire al principio dell'internalizzazione dei costi. Altri aiuti, invece, oltre ad avere effetti negativi sugli scambi fra Stati EFTA e sulla concorrenza, possono essere contrari al principio "chi inquina paga" e costituire un freno all'instaurazione di un processo volto allo sviluppo sostenibile. Ciò potrebbe accadere, ad esempio, nel caso di taluni aiuti destinati unicamente a favorire l'adeguamento a nuove norme ⁽²⁾.
5. La presente disciplina stabilisce i principi per valutare se gli aiuti di Stato possono godere di una deroga dal divieto generale di concedere aiuti di Stato prescritto all'articolo 61, paragrafo 1 dell'accordo SEE. Dette misure potrebbero, tra l'altro, essere concesse sotto forma di:
 - aiuti destinati a conseguire la protezione ambientale in relazione a diverse norme,
 - aiuti in forma di esenzione dal versamento di una imposta ambientale.

Nella corrispondente disciplina elaborata dalla Commissione europea, gli aiuti finalizzati ad assistere le imprese ad adeguarsi alle norme comunitarie obbligatorie o le esenzioni fiscali che portano ad un tasso fiscale inferiore a quello minimo obbligatorio applicabile nella Comunità, sono generalmente considerati incompatibili con le norme sugli aiuti di Stato. Tuttavia, gli aiuti destinati a conseguire un più elevato livello di protezione ambientale di quando richiesto dalle suddette norme possono, a talune condizioni, essere considerati compatibili. Lo stesso vale per le esenzioni fiscali che non siano contrarie al tasso minimo obbligatorio comunitario e che abbiano natura temporanea.

Al fine di assicurare condizioni paritarie di concorrenza in tutti i territori del SEE, l'Autorità si avvarrà, pertanto, dei medesimi criteri di riferimento all'atto dell'esame degli aiuti di Stato per tutela ambientale negli Stati EFTA, al fine di accertarne la compatibilità con il funzionamento dell'accordo SEE. Ciò significa che la presente disciplina rimanda alle norme comunitarie ed alle misure comunitarie di armonizzazione fiscale, ove esistenti.

L'Autorità tiene a sottolineare che tali riferimenti alla legislazione comunitaria non implicano che gli Stati EFTA siano tenuti a conformarsi alla legislazione comunitaria laddove tale legislazione non è stata recepita nell'accordo SEE. Essi fungono esclusivamente da base per la valutazione della compatibilità delle misure di aiuto con il funzionamento dell'accordo SEE a norma dell'articolo 61, paragrafo 3, dell'accordo ⁽³⁾.

6. L'Autorità adotta nella presente disciplina un'impostazione che consiste nello stabilire se e a quali condizioni gli aiuti di Stato possono essere considerati necessari al fine di garantire la protezione ambientale e lo sviluppo sostenibile senza creare effetti sproporzionati sulla concorrenza e sulla crescita economica. Tale analisi deve essere effettuata alla luce dell'esperienza maturata con l'applicazione della guida del 1994 e alla luce dei cambiamenti di politica ambientale che si sono verificati nel frattempo.

⁽¹⁾ Il presente capitolo corrisponde alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente (GU C 37, del 3.2.2001, pag. 3).

⁽²⁾ Cfr. il punto 5.

⁽³⁾ L'Autorità richiama la sentenza della Corte EFTA nella causa tra la Norvegia e l'Autorità in merito ai contributi differenziati di sicurezza sociale previsti dalla Norvegia, nella quale la Corte ha concluso che, in genere, un regime fiscale di uno Stato SEE/EFTA non rientra tra i settori disciplinati dall'accordo SEE. In taluni casi, tuttavia, un tale regime può comportare conseguenze che implicano l'applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE (Corte EFTA, causa E-6/98, governo della Norvegia/Autorità di vigilanza EFTA, Racc. 1999 della Corte EFTA, pag. 74, paragrafo 34).

B. **Definizioni e campo d'applicazione**

7. *Concetto di tutela dell'ambiente*: nella presente disciplina l'Autorità considera come diretta alla tutela dell'ambiente qualsiasi azione volta a portare rimedio o a prevenire un pregiudizio all'ambiente fisico o alle risorse naturali, o a promuovere l'utilizzazione razionale di tali risorse.

L'Autorità considera quindi che anche le azioni in favore del risparmio energetico e quelle a favore delle fonti di energia rinnovabili rientrano nella categoria degli interventi per la tutela dell'ambiente. Con le prime si intendono tra l'altro le azioni che consentono alle imprese di ridurre il consumo dell'energia utilizzata nel ciclo di produzione. La messa a punto e la fabbricazione di macchine o di mezzi di trasporto che richiedano meno risorse naturali per funzionare non rientrano nella presente disciplina. Le azioni realizzate all'interno di stabilimenti o altri impianti produttivi per migliorare la sicurezza o l'igiene sono senz'altro importanti e possono eventualmente essere ammesse al beneficio di taluni aiuti, ma esulano dall'ambito della presente disciplina.

Principio dell'internalizzazione dei costi: il principio in base al quale le imprese devono includere nei loro costi di produzione l'insieme dei costi legati alla tutela dell'ambiente.

Principio chi inquina paga il principio in base al quale i costi della lotta contro inquinamento devono essere sostenuti dall'inquinatore.

Inquinatore: chiunque degradi direttamente o indirettamente l'ambiente, ovvero crea le condizioni che portano alla sua degradazione⁽⁴⁾.

Principio della veridicità dei prezzi: il principio in base al quale, nei prezzi delle merci e dei servizi, devono essere inclusi i costi esterni legati agli effetti negativi derivanti all'ambiente dalla loro produzione e commercializzazione.

Norma comunitaria⁽⁵⁾: qualsiasi norma obbligatoria nella Comunità europea che fissi i livelli di tutela ambientale da raggiungere e l'obbligo di utilizzare la migliore tecnologia disponibile non comportante costi eccessivi ("best available techniques" o BAT)⁽⁶⁾.

Fonti di energia rinnovabili: le fonti rinnovabili non fossili (energia eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, delle centrali idroelettriche) di capacità inferiore a 10 MW e della biomassa nelle sue diverse forme (prodotti dell'agricoltura e della silvicoltura, scarti vegetali provenienti dall'agricoltura, dalla silvicoltura e dall'industria alimentare, nonché cascami di legno e di sughero non trattati)⁽⁷⁾.

Elettricità da fonti energetiche rinnovabili: l'elettricità prodotta da centrali alimentate esclusivamente con fonti energetiche rinnovabili, inclusa la quota di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili nelle centrali miste che usano fonti di energia convenzionali, in particolare a fini di riserva⁽⁸⁾.

Imposte ambientali: per essere considerato "ambientale" un tributo dovrebbe avere una base imponibile che abbia manifesti effetti negativi sull'ambiente. Può peraltro essere considerato ambientale anche un tributo i cui effetti positivi sull'ambiente sono manifesti ma comunque chiaramente individuabili. In linea di principio, è compito specifico del singolo Stato EFTA dimostrare l'effetto ambientale stimato del tributo⁽⁹⁾.

⁽⁴⁾ Raccomandazione del Consiglio, del 3 marzo 1975, concernente l'imputazione dei costi e l'intervento dei pubblici poteri in materia di ambiente (GU L 194 del 25.7.1975, pag. 1), recepito nell'accordo SEE tramite l'allegato XX, punto 33 degli atti finali, di cui le parti contraenti devono prender nota.

⁽⁵⁾ Si veda il punto 5. (Quando tali norme sono incorporate nell'accordo SEE, esse diventano di fatto norme SEE).

⁽⁶⁾ Il concetto di "migliore tecnologia disponibile" (BAT) è stato introdotto nella legislazione comunitaria (con i termini di "migliori mezzi tecnici disponibili") dalla direttiva 76/464/CEE del Consiglio, del 4 maggio 1976, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità (GU L 129 del 18.5.1976, pag. 23), e ripreso, con qualche modifica, dalla direttiva 84/360/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1984, concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali (GU L 188 del 16.7.1984, pag. 20). Entrambe le direttive sono state recepite nell'accordo SEE attraverso l'allegato XX. La direttiva 96/61/CEE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento [GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26 (direttiva IPPC)] ha sviluppato e confermato questo concetto. Anche questa direttiva è stata recepita nell'accordo SEE tramite l'allegato XX. Il campo d'applicazione della direttiva IPPC è costituito dagli impianti industriali ad alto potenziale d'inquinamento. Per gli impianti nuovi o in caso di modifiche sostanziali apportate ad un impianto esistente, la direttiva si applica dal novembre 1999. Gli impianti esistenti devono conformarsi alle norme della direttiva IPPC entro ottobre del 2007. Fino a tale data restano applicabili le disposizioni relative al concetto di BAT delle due direttive succitate. Come regola generale le norme in concreto - ossia i valori limite di emissione o di consumo basati sull'impiego delle migliori tecniche disponibili - non sono fissate a livello SEE, ma dalle autorità nazionali.

⁽⁷⁾ Definizione contenuta nella proposta della Commissione di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili sul mercato interno dell'elettricità (GU C 311 del 31.10.2000, pag. 320). Una volta adottata la direttiva, si applicherà la definizione contenute nel testo definitivo. A questo proposito, cfr. il punto 5 della disciplina.

⁽⁸⁾ Cfr. nota precedente.

⁽⁹⁾ Comunicazione della Commissione — Tasse e imposte ambientali nel mercato unico (GU C 224 del 23.7.1997, pag. 6).

8. *Campo d'applicazione:* la presente disciplina si applica agli aiuti ⁽¹⁰⁾ per la tutela dell'ambiente concessi in qualsiasi settore contemplato dall'accordo SEE, compresi quelli soggetti a norme SEE specifiche in materia di aiuti di Stato [industria siderurgica ⁽¹¹⁾, cantieristica navale, industria automobilistica, fibre sintetiche e trasporti ⁽¹²⁾]. Gli aiuti di Stato per R & S nel settore ambientale devono conformarsi alle norme stabilite nella disciplina sugli aiuti di Stato per la ricerca e lo sviluppo ⁽¹³⁾. L'Autorità è inoltre dell'avviso che gli aiuti alle attività di formazione nel settore dell'ambiente non presentino specificità tali da giustificare un trattamento distinto: essi verranno pertanto esaminati alla luce delle norme applicabili agli aiuti destinati alla formazione ⁽¹⁴⁾.

Per effetto dell'articolo 3 della decisione n. 2496/96/CECA della Commissione, del 18 dicembre 1996, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia ⁽¹⁵⁾, recepita nell'accordo SEE attraverso l'allegato XV, gli aiuti per la tutela dell'ambiente concessi nel settore della siderurgia continueranno, fino al 22 luglio 2002, ad essere esaminati in base alle disposizioni della sezione 15 della guida dell'Autorità, del 19 gennaio 1994, sugli aiuti destinati alla protezione dell'ambiente.

Le disposizioni della presente disciplina non si applicano al settore dei "costi incagliati" ("stranded costs"), che formeranno oggetto di un testo normativo specifico ⁽¹⁶⁾. L'Autorità sottolinea che gli aiuti de minimis, ossia gli aiuti che non eccedono l'importo di 100 000 EUR concessi per un periodo di tre anni, non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1 dell'accordo SEE. Tali aiuti saranno esaminati in conformità delle norme applicabili agli aiuti de minimis ⁽¹⁷⁾. Le norme sugli aiuti de minimis non si applicano tuttavia ai settori dei trasporti, né ai settori disciplinati dall'articolo 27 e dai protocolli 14 e 25 dell'accordo SEE.

C. *Aiuti di Stato e politica dell'ambiente*

9. Gli articoli da 73 a 75 dell'accordo SEE (cfr. il nono considerando del preambolo) conferiscono alle parti contraenti esplicita competenza nel settore dell'ambiente. Tali disposizioni confermano il principio "chi inquina paga", che sottintende che i costi connessi alla protezione dell'ambiente dovrebbero essere internalizzati dalle imprese come qualsiasi altro costo di produzione. Tuttavia, le disposizioni vanno oltre e prescrivono che i criteri di protezione ambientale siano inclusi nell'attuazione di altre politiche delle parti contraenti e sottolineano la necessità di prevenzione. Il tema dell'integrazione dell'ambiente nelle altre politiche è ripreso, assieme al concetto di "sviluppo sostenibile", nel quinto programma comunitario di azione per l'ambiente: "Verso uno sviluppo sostenibile", adottato nel 1993 ⁽¹⁸⁾. Esso riconosce che l'inclusione delle considerazioni ambientali nelle altre politiche non è stata pienamente soddisfacente, se si applica l'approccio tradizionale, basato esclusivamente sulla regolamentazione e in particolare l'imposizione di norme. Il programma sostiene pertanto un ampliamento della gamma degli strumenti di politica ambientale. Diversi strumenti (regolamentazione, azioni e misure economiche volontarie) o varie combinazioni delle stesse possono rivelarsi il modo migliore per conseguire i desiderati obiettivi ambientali in una determinata situazione, a seconda del contesto giuridico, tecnico, economico e sociale. Entrambi gli incentivi finanziari positivi, cioè le sovvenzioni, e i disincentivi, cioè tasse e imposte, hanno un proprio posto.
10. Nel 1996 la Commissione ha elaborato una relazione sullo stato di avanzamento del quinto programma comunitario d'azione per l'ambiente. La relazione conferma la validità della strategia globale e degli obiettivi del programma. L'inclusione delle considerazioni ambientali e di sostenibilità in altre politiche è incontestabilmente progredita. Tuttavia manca ancora un vero e proprio cambiamento nell'atteggiamento di tutti i soggetti interessati: responsabili politici, imprese, cittadini. Di fronte ai problemi ambientali occorre elaborare la nozione di responsabilità comune e sensibilizzare ogni cittadino all'importanza della posta in gioco.
11. La Commissione europea ha inoltre presentato nel 1999 una valutazione globale del quinto programma d'azione. La relazione indica che, benché detto programma abbia permesso di sensibilizzare maggiormente i soggetti interessati, i cittadini e i responsabili di altri settori, in merito alla necessità di perseguire attivamente gli obiettivi ambientali, i progressi realizzati per orientare diversamente le tendenze economiche e sociali nocive per l'ambiente sono stati nel complesso insufficienti.

⁽¹⁰⁾ La presente disciplina non rimette in discussione il concetto di aiuto di Stato, quale risulta dalle disposizioni dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE, e dalla giurisprudenza della Corte EFTA, la Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado delle Comunità europee.

⁽¹¹⁾ Nei limiti delle disposizioni previste al punto 8, secondo comma, della presente disciplina.

⁽¹²⁾ L'Autorità ricorda che la presente disciplina riguarda esclusivamente gli aiuti di Stato a favore dell'ambiente, lasciando impregiudicata l'applicabilità di altre disposizioni sugli aiuti di Stato, entro i limiti delle norme sul cumulo di cui al punto 66.

⁽¹³⁾ Capitolo 14 della guida dell'Autorità.

⁽¹⁴⁾ Capitolo 18A della guida dell'Autorità, fino a che il regolamento (CE) n. 68/2001, della Commissione del 12.1.2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 20), non sarà incorporato nell'accordo SEE.

⁽¹⁵⁾ GU L 338 del 28.12.1996, pag. 42.

⁽¹⁶⁾ Per costi incagliati (stranded costs) s'intendono i costi che le imprese devono sostenere in conseguenza di impegni precedentemente contratti, che non possono più onorare a causa della liberalizzazione del settore considerato.

⁽¹⁷⁾ Capitolo 12 della guida dell'Autorità, fino a che il regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis, (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30), non sarà incorporato nell'accordo SEE.

⁽¹⁸⁾ GU C 138 del 17.5.1993, pag. 1, recepito nell'accordo SEE attraverso l'articolo 3 del protocollo 31 dell'accordo.

12. Secondo tale valutazione, inoltre, "diventa sempre più chiaro che i danni all'ambiente comportano costi per l'intera società e che, inversamente, l'azione ambientale può produrre benefici sotto forma di crescita economica, occupazione e competitività". La relazione segnala altresì che "l'effettiva applicazione del principio chi inquina paga e la piena internalizzazione dei costi ambientali a carico di chi inquina rimangono un processo fondamentale" ⁽¹⁹⁾.
13. In questo contesto ed al fine di assicurare una vigilanza uniforme nel settore degli aiuti di Stato in tutto lo Spazio SEE, l'impostazione dell'Autorità in materia di controllo degli aiuti di Stato a fini ambientali deve soddisfare un doppio imperativo:
- a) assicurare il funzionamento competitivo dei mercati, pur promuovendo il completamento del mercato unico ed incrementando la competitività nelle imprese;
 - b) assicurare che i criteri di protezione ambientale siano integrati nella definizione e nell'attuazione della politica di concorrenza, soprattutto al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile. L'Autorità ritiene che l'internalizzazione dei costi sia un obiettivo prioritario che può essere raggiunto in diversi modi, compreso attraverso strumenti fondati sulle leggi di mercato o di quelli basati sulla regolamentazione, trattandosi degli strumenti più efficaci per conseguire gli obiettivi sopra descritti.
14. L'internalizzazione dei costi contribuisce ad assicurare che i prezzi rispecchino accuratamente i costi nella misura in cui gli operatori economici allocano le loro risorse finanziarie sulla base dei prezzi dei beni e dei servizi che desiderano acquistare. La relazione sull'andamento del lavoro sul quinto programma sottolinea che tale obiettivo non è stato raggiunto perché i prezzi non rispecchiano i costi ecologici. Ciò, a sua volta, rende più difficile aumentare la consapevolezza dell'opinione pubblica e spinge all'eccessivo sfruttamento delle risorse naturali.
15. Assicurare che i prezzi rispecchino i costi in tutte le fasi del processo economico è il modo migliore per rendere tutte le parti consapevoli del costo della protezione dell'ambiente. Oltre ai suoi effetti potenzialmente negativi sugli scambi e la concorrenza, gli aiuti di Stato generalmente pregiudicano l'obiettivo perché consentono a talune imprese di ridurre artificialmente i costi e di non divulgare i costi della protezione ambientale ai consumatori. Nel lungo termine, alcune forme di aiuti di Stato si riveleranno contrarie agli obiettivi dello sviluppo sostenibile.
16. La guida dell'Autorità sugli aiuti per la protezione ambientale adottata nel 1994 costituisce parte integrante di questa politica. In generale il principio "chi inquina paga" e la necessità che le imprese internalizzino i costi ambientali contrastano a priori con la concessione di aiuti alle imprese.
17. La guida precisa tuttavia che gli aiuti possono giustificarsi in due casi:
- a) in talune situazioni specifiche, l'internalizzazione totale dei costi non è ancora possibile e gli aiuti possono allora stimolare le imprese ad adeguarsi alle norme costituendo una soluzione alternativa temporanea;
 - b) gli aiuti possono altresì avere un effetto incentivante, soprattutto per stimolare le imprese ad andare al di là delle norme vigenti o a compiere investimenti supplementari volti a rendere gli impianti meno inquinanti.
18. Nella guida del 1994, l'Autorità aveva considerato che, in taluni casi, l'internalizzazione totale dei costi non fosse ancora possibile e che gli aiuti potessero risultare temporaneamente indispensabili. Dal 1994 sono tuttavia intervenute le seguenti modifiche:
- a) le imprese hanno avuto sette anni per adattarsi alla progressiva applicazione principio "chi inquina paga" e sulla internalizzazione dei costi;
 - b) la relazione della Commissione europea del 1996 sullo stato di avanzamento del quinto programma, nonché la relazione relativa alla valutazione globale del 1999, ribadiscono la necessità dell'internalizzazione dei costi e dell'impiego degli strumenti di mercato al fine di progredire significativamente verso il miglioramento dell'ambiente;
 - c) il ricorso agli strumenti di mercato e alla veridicità dei prezzi è caldeggiato anche dal protocollo di Kyoto sul cambiamento climatico.
19. L'Autorità è quindi del parere che la concessione di aiuti non debba più supplire alla mancata internalizzazione dei costi. Il recepimento durevole delle esigenze ambientali presuppone la veridicità dei prezzi e l'internalizzazione totale dei costi connessi alla difesa dell'ambiente. L'Autorità reputa perciò che la concessione di aiuti non sia più giustificata nel caso degli investimenti destinati semplicemente a conformare gli impianti a norme tecniche comunitarie nuove o già vigenti ⁽²⁰⁾. Essa ritiene tuttavia che, per rispondere alle difficoltà particolari incontrate dalle piccole e medie imprese (PMI), occorra prevedere la possibilità di concedere aiuti a queste ultime

⁽¹⁹⁾ Comunicazione della Commissione — Ambiente dell'Europa: Quale indirizzo per il futuro? Valutazione globale del programma di politica e azione della Comunità europea a favore dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, Verso la sostenibilità [COM(1999) 543 def. del 24.11.1999].

⁽²⁰⁾ Cfr. la definizione di "norma comunitaria" al punto 7. Cfr. anche il punto 5.

perché si conformino a nuove norme comunitarie durante un periodo di tre anni dall'adozione delle norme stesse⁽²¹⁾. Per contro, gli aiuti possono rivelarsi utili quando costituiscono un incentivo per conseguire un livello di tutela più elevato di quello fissato dalle norme comunitarie. Ciò avviene quando uno Stato EFTA decide di adottare una norma più restrittiva delle norme comunitarie in modo da conseguire un livello più elevato di protezione ambientale. Si applica anche quando un'impresa investe nella protezione ambientale al di là delle norme più rigide in vigore nella Comunità o quando non esistono norme comunitarie in materia.

Il caso specifico del settore dell'energia e degli sgravi fiscali

20. Dopo l'adozione della guida del 1994, il settore dell'energia ha registrato importanti mutamenti che occorre prendere in considerazione.
21. Alcuni Stati EFTA hanno adottato, stanno adottando o potrebbero adottare imposte o tasse aventi effetti positivi per la tutela dell'ambiente. Talvolta si prevedono esenzioni o sgravi d'imposta per determinate categorie di imprese, onde evitare di metterle in una situazione concorrenziale difficile. L'Autorità ritiene che queste misure possano configurare aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE. Gli aspetti negativi di tali aiuti possono tuttavia essere controbilanciati dagli aspetti positivi derivanti dall'applicazione delle imposte. L'Autorità ritiene quindi che siffatte deroghe, se necessarie per l'adozione o il mantenimento in vigore di imposte gravanti su tutti i prodotti, possano essere ammesse a determinate condizioni e per un periodo limitato, che potrà essere di 10 anni quando siano soddisfatte determinate condizioni. Al termine di tale periodo di 10 anni, gli Stati EFTA conservano la possibilità di notificare di nuovo le misure all'Autorità, che potrebbe quindi seguire la stessa impostazione nell'ambito della sua analisi, prendendo in considerazione nel contempo i risultati positivi ottenuti in termini di miglioramento dell'ambiente.
22. Possono essere adottati provvedimenti per promuovere l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e la cogenerazione di energia termica ed energia elettrica. L'Autorità ritiene che le misure in favore delle energie rinnovabili e della cogenerazione di calore e di elettricità, laddove configurino aiuti di Stato, possano essere ammesse a determinate condizioni. In particolare, si dovrà accertare che detti aiuti non violino altre disposizioni dell'accordo SEE.

D. Condizioni generali d'autorizzazione degli aiuti in favore dell'ambiente

D.1. Aiuti agli investimenti

D.1.1. Aiuti transitori agli investimenti, concessi a favore delle PMI per l'osservanza di nuove norme comunitarie⁽²²⁾

23. Per un periodo di tre anni a decorrere dall'adozione⁽²³⁾ di nuove norme comunitarie possono essere autorizzati aiuti agli investimenti concessi alla PMI per l'osservanza delle norme stesse, entro i limiti del 15 % lordo dei costi ammissibili.

D.1.2. Condizioni generali d'autorizzazione degli aiuti agli investimenti per il superamento delle norme comunitarie⁽²⁴⁾

24. Gli aiuti agli investimenti che consentano alle imprese di ottenere un livello di tutela ambientale più elevato di quello richiesto dalle norme comunitarie in vigore possono essere autorizzati fino a un'intensità massima lorda del 30 % dei costi d'investimento ammissibili, quali definiti al punto 32. Tale condizione vige parimenti qualora le imprese realizzino investimenti in assenza di norme comunitarie o debbano effettuare investimenti per conformarsi a disposizioni nazionali più rigorose rispetto alle norme comunitarie vigenti.

D.1.3. Investimenti nel settore dell'energia

25. Gli investimenti nel settore del risparmio energetico ai sensi del punto 7, sono equiparati agli investimenti per la tutela dell'ambiente. Questi investimenti svolgono infatti un ruolo fondamentale al fine di raggiungere, in maniera economica, gli obiettivi in materia di ambiente⁽²⁵⁾. Essi possono perciò beneficiare di aiuti all'investimento aventi un'intensità di base pari al 40 % dei costi ammissibili.

⁽²¹⁾ È la data di adozione all'interno della Comunità che è rilevante ai fini del computo del periodo autorizzato (cfr. punti 5 e 7).

⁽²²⁾ Cfr. la definizione di norma comunitaria al punto 7. Cfr. anche il punto 5.

⁽²³⁾ Cfr. nota 21.

⁽²⁴⁾ Cfr. la definizione di norma comunitaria al punto 7. Cfr. anche il punto 5.

⁽²⁵⁾ Cfr. comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni — Piano d'azione per migliorare l'efficienza energetica nella Comunità europea [COM(2000)247 def., del 26.4.2000].

26. Gli investimenti nel settore della cogenerazione di elettricità e di calore possono anch'essi beneficiare delle disposizioni della presente disciplina, se è dimostrato che tali azioni vanno a vantaggio della tutela dell'ambiente, o perché il rendimento di conversione⁽²⁶⁾ è particolarmente elevato, o perché esse permettono di ridurre il consumo di energia, o perché il procedimento di produzione impiegato è meno dannoso per l'ambiente⁽²⁷⁾. A tale proposito, l'Autorità terrà in particolare conto la forma di energia primaria utilizzata nel processo produttivo. Per questi investimenti sono ammessi aiuti all'investimento al tasso di base pari al 40 % dei costi ammissibili.
27. Gli investimenti nel settore delle energie rinnovabili sono equiparati agli investimenti a favore dell'ambiente realizzati in assenza di norme comunitarie obbligatorie⁽²⁸⁾. Va considerato inoltre che le azioni a favore delle energie rinnovabili costituiscono una delle priorità comunitarie in materia ambientale⁽²⁹⁾; esse rientrano infatti fra le azioni a lungo termine che vanno maggiormente incoraggiate. Di conseguenza, per gli investimenti realizzati a favore delle energie rinnovabili il tasso di base dell'aiuto è pari al 40 % dei costi ammissibili.

L'Autorità ritiene altresì che occorra favorire gli impianti di energie rinnovabili che permettano l'approvvigionamento in autosufficienza di un'intera comunità, come un'isola o un agglomerato urbano. Gli investimenti effettuati in tale ambito possono beneficiare di una maggiorazione d'intensità pari a 10 punti percentuali rispetto al tasso di base del 40 % dei costi ammissibili.

L'Autorità ritiene che, nei casi in cui risulti dimostrata l'indispensabilità dell'aiuto, gli Stati EFTA potranno concedere aiuti agli investimenti in favore delle energie rinnovabili fino a concorrenza del 100 % dei costi ammissibili. I relativi impianti non potranno tuttavia beneficiare di nessuna altra forma di sostegno.

D.1.4. *Maggiorazione per le imprese situate in regioni assistite*

28. Nelle regioni ammissibili ai regimi nazionali di aiuti a finalità regionale, le imprese possono fruire di aiuti accordati ai fini dello sviluppo regionale. Per incentivare dette imprese ad effettuare investimenti complementari in favore dell'ambiente occorre che esse possano eventualmente beneficiare di aiuti di maggiore entità, in considerazione dell'investimento ambientale effettuato secondo le disposizioni di cui al punto 24⁽³⁰⁾.
29. Di conseguenza, nelle regioni ammissibili agli aiuti regionali (regioni assistite), il tasso massimo d'aiuto ambientale da applicarsi sui costi ammissibili, quali definiti al punto 32, è così determinato:

Nelle regioni assistite, il tasso massimo è quello più elevato fra le due seguenti alternative:

- a) il tasso di base per gli aiuti agli investimenti a favore dell'ambiente, ossia: il 30 % lordo (regime comune), o il 40 % lordo (nel caso degli investimenti destinati al risparmio energetico, alle energie rinnovabili o alla cogenerazione), o il 50 % lordo (nel caso degli investimenti realizzati nel settore delle energie rinnovabili che permettono l'approvvigionamento di un'intera comunità), maggiorato di 5 punti percentuali lordi nelle regioni di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), e di 10 punti percentuali lordi nelle regioni di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettera a), dell'accordo SEE⁽³¹⁾;
- b) il tasso d'aiuto regionale maggiorato di 10 punti percentuali lordi.

D.1.5. *Maggiorazione a favore delle PMI*

30. Per le piccole e medie imprese che effettuano gli investimenti di cui ai precedenti punti 24-27 è ammessa una maggiorazione dell'aiuto di 10 punti percentuali lordi⁽³²⁾. Ai fini della presente disciplina, la definizione delle piccole e medie imprese risulta dai testi SEE applicabili⁽³³⁾.

Le summenzionate maggiorazioni per le imprese situate in regioni assistite e per le PMI possono essere cumulate, ma il tasso massimo d'aiuto ambientale non può superare in nessun caso il 100 % lordo dei costi ammissibili. Le PMI non possono tuttavia beneficiare di una doppia maggiorazione, quale risulterebbe dall'applicazione contemporanea delle disposizioni relative agli aiuti regionali e di quelle stabilite in materia ambientale⁽³⁴⁾.

⁽²⁶⁾ S'intende per rendimento di conversione il rapporto fra quantità di energia primaria utilizzata per produrre energia secondaria e quantità di energia secondaria effettivamente prodotta, rendimento che viene calcolato come segue: energia elettrica prodotta + energia termica prodotta/energia utilizzata.

⁽²⁷⁾ Cfr. risoluzione del Consiglio, del 18 dicembre 1997, concernente una strategia comunitaria per promuovere la produzione combinata di calore e di elettricità (GU C 4 dell'8.1.1998, pag. 1).

⁽²⁸⁾ Cfr. la definizione di norma comunitaria al punto 7. Cfr. il punto 5.

⁽²⁹⁾ Cfr. risoluzione del Consiglio, dell'8 giugno 1998, sulle fonti energetiche rinnovabili (GU C 198 del 24.6.1998, pag. 1).

⁽³⁰⁾ Le maggiorazioni non si applicano quando lo Stato EFTA concede aiuti agli investimenti in applicazione delle disposizioni di cui al punto 27, terzo comma (aiuti pari al 100 % dei costi ammissibili).

⁽³¹⁾ Nelle regioni assistite gli aiuti agli investimenti possono essere erogati solo nel rispetto delle condizioni di cui al capitolo 25 della disciplina dell'Autorità sugli aiuti di Stato a finalità regionale.

⁽³²⁾ La maggiorazione non si applica quando lo Stato EFTA concede aiuti agli investimenti in applicazione delle disposizioni di cui al punto 27, terzo comma (aiuti pari al 100 % dei costi ammissibili).

⁽³³⁾ Attualmente, quello definito al capitolo 10.2 della disciplina dell'Autorità sugli aiuti alle piccole e medie imprese, che corrisponde alla raccomandazione 96/280/CE della Commissione, del 3 aprile 1996, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese (GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4).

⁽³⁴⁾ Gli investimenti effettuati da PMI possono beneficiare di aiuti all'investimento in forza del regolamento (CE) n. 70/2001, della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88, del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33), che deve essere attuato nell'accordo SEE attraverso l'allegato XV.

D.1.6. *Gli investimenti interessati*

31. Gli investimenti interessati sono quelli realizzati in terreni, sempreché siano rigorosamente necessari per soddisfare obiettivi ambientali, nonché in fabbricati, impianti e attrezzature destinati a ridurre o ad eliminare l'inquinamento e i fattori inquinanti o ad adattare i metodi di produzione in modo da proteggere l'ambiente.

Possono essere inoltre prese in considerazione le spese legate al trasferimento di tecnologie mediante acquisizione di licenze di sfruttamento o di conoscenze tecniche brevettate o non brevettate. Tali attività immateriali devono tuttavia rispondere alle condizioni seguenti:

- a) essere considerate elementi patrimoniali ammortizzabili;
- b) essere acquisite a condizioni di mercato presso imprese nelle quali l'acquirente non disponga di alcun potere di controllo, diretto o indiretto;
- c) essere iscritte all'attivo del bilancio dell'impresa e permanere ed essere sfruttate nell'azienda del beneficiario dell'aiuto per almeno cinque anni a decorrere dalla concessione dell'aiuto stesso salvo che tali attività immateriali corrispondano a tecniche manifestamente superate. Qualora siano rivendute nel corso del quinquennio, gli introiti ottenuti dalla cessione devono essere dedotti dai costi ammissibili, ed implicano l'eventuale parziale o totale rimborso dell'importo dell'aiuto.

D.1.7. *Costi ammissibili*

32. I costi ammissibili sono rigorosamente limitati ai costi d'investimento supplementari ("sovraccosti") necessari per conseguire gli obiettivi di tutela ambientale.

Questo principio comporta alcuni corollari: quando il costo dell'investimento per la tutela ambientale non è facilmente isolabile dal costo totale, l'Autorità si avvarrà di metodi di calcolo oggettivi e trasparenti, fondandosi per esempio sul costo di un investimento che sia analogo sotto il profilo tecnico ma che non consenta di raggiungere lo stesso grado di tutela ambientale.

In ogni caso, i costi ammissibili devono essere calcolati al netto dei vantaggi apportati dall'eventuale aumento di capacità, risparmi di spesa ottenuti nei primi cinque anni di vita dell'impianto e delle produzioni accessorie aggiuntive realizzate nell'arco dello stesso periodo quinquennale⁽³⁵⁾.

Nel campo delle energie rinnovabili i costi d'investimento ammissibili corrispondono di regola ai sovraccosti sostenuti dall'impresa rispetto a quelli inerenti ad un impianto di produzione di energia tradizionale avente la stessa capacità in termini di produzione effettiva di energia.

Nell'ipotesi dell'adeguamento a nuove norme comunitarie⁽³⁶⁾, i costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d'investimento sostenuti per raggiungere il livello di tutela ambientale prescritto dalle nuove norme comunitarie.

Nell'ipotesi dell'adeguamento a norme nazionali adottate in assenza di norme comunitarie, i costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d'investimento sostenuti per ottenere il livello di tutela ambientale prescritto dalle norme nazionali.

Nell'ipotesi dell'adeguamento a norme nazionali più rigorose di quelle comunitarie, o in caso di superamento volontario delle norme comunitarie, i costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d'investimento sostenuti per conseguire una tutela ambientale di livello superiore a quello prescritto dalle norme comunitarie. I costi degli investimenti necessari per ottenere il livello di tutela richiesto dalle norme comunitarie non sono ammissibili.

In caso di inesistenza di norme, i costi ammissibili corrispondono ai costi d'investimento necessari per conseguire un livello di tutela ambientale superiore a quello che verrebbe raggiunto dall'impresa o dalle imprese interessate in assenza di qualsiasi aiuto a favore dell'ambiente.

D.1.8. *Bonifica di siti industriali inquinati*

33. Possono rientrare nel campo d'applicazione della presente disciplina gli interventi realizzati da imprese che contribuiscano a riparare danni ambientali mediante la bonifica di siti industriali inquinati⁽³⁷⁾ in caso di degrado della qualità del suolo e delle acque di superficie o delle falde freatiche⁽³⁸⁾.

Il responsabile dell'inquinamento, se chiaramente individuati, deve finanziare la bonifica in base al principio di responsabilità e senza il sostegno di alcun aiuto di Stato. Il concetto di "responsabile dell'inquinamento" è definito dal diritto vigente in ciascuno Stato EFTA, salva l'adozione di norme SEE in tale materia.

⁽³⁵⁾ Se gli investimenti riguardano esclusivamente la tutela ambientale, senza dar luogo ad altri vantaggi economici, non si applicheranno riduzioni supplementari per determinare i costi ammissibili.

⁽³⁶⁾ Cfr. la definizione di norma comunitaria al punto 7. Cfr. il punto 5.

⁽³⁷⁾ L'Autorità ricorda che le opere di bonifica realizzate dalle autorità pubbliche non rientrano, in quanto tali, nel campo d'applicazione dell'articolo 61 dell'accordo SEE. Possono tuttavia sorgere problemi di aiuti di Stato se, dopo la bonifica, i terreni sono ceduti a imprese a un valore inferiore a quello di mercato.

⁽³⁸⁾ Per la bonifica dei siti inquinati, si considerano come investimenti tutte le spese sostenute dall'impresa per la bonifica del terreno, a prescindere dal fatto che sotto il profilo contabile possano o meno essere iscritte in bilancio fra le immobilizzazioni.

Qualora il responsabile dell'inquinamento non sia individuato o non possa essere chiamato a rispondere, la persona responsabile dell'esecuzione dei lavori può beneficiare di un aiuto per i lavori stessi ⁽³⁹⁾.

L'importo dell'aiuto per la bonifica dei siti inquinati può raggiungere il 100 % dei costi ammissibili, maggiorato mediante il 15 % dell'importo dei lavori. I costi ammissibili sono pari al costo dei lavori di bonifica, meno l'incremento di valore del terreno.

L'importo totale dell'aiuto non potrà in nessun caso essere superiore alle spese effettive sostenute dall'impresa.

D.1.9. *Trasferimento di imprese*

34. L'Autorità ritiene che in linea di massima il trasferimento di imprese in un nuovo sito non rientri nell'ambito della tutela ambientale e non dia quindi diritto alla concessione di aiuti in applicazione della presente disciplina.

La concessione di aiuti può tuttavia essere giustificata se un'impresa, ubicata in ambiente urbano o in una zona simile a quella designata "Natura 2000" ⁽⁴⁰⁾, ed esercente — nel rispetto della legislazione in vigore — un'attività che provoca un grave inquinamento, deve, proprio a causa di tale ubicazione, lasciare il luogo in cui è insediata spostandosi in una zona più adeguata.

Devono essere soddisfatti cumulativamente i seguenti criteri:

- a) Il cambiamento dell'ubicazione dev'essere motivato da considerazioni di tutela ambientale e far seguito ad una decisione amministrativa o giudiziaria che ordini il trasferimento;
- b) l'impresa deve rispettare le norme ambientali più rigorose vigenti nella nuova regione di insediamento.

L'impresa che soddisfi tali condizioni può beneficiare di un aiuto all'investimento conformemente al punto 24. Si applicano le disposizioni del punto 30 in merito alle maggiorazioni previste a favore delle PMI.

Nel determinare l'importo dei costi ammissibili per gli aiuti al trasferimento di imprese, l'Autorità prenderà in considerazione: da un lato, il ricavato della rivendita o della locazione degli impianti e terreni sgomberati nonché l'indennizzo in caso di esproprio; dall'altro, i costi connessi all'acquisto di terreni, alla costruzione o all'acquisto di nuovi impianti di identica capacità. Potranno essere presi in considerazione, se del caso, altri benefici inerenti al trasferimento degli impianti, in particolare i benefici derivanti dal miglioramento della tecnologia utilizzata, attuato in occasione del trasferimento e le plusvalenze contabili derivanti dalla rivalutazione degli impianti. Gli investimenti relativi all'eventuale aumento della capacità non possono essere presi in considerazione nel calcolo dei costi ammissibili per la concessione di aiuti a favore dell'ambiente.

Se la decisione amministrativa o giudiziaria che ordina il trasferimento comporta la risoluzione anticipata del contratto di locazione di terreni o di immobili, le eventuali penali sostenute dall'impresa per la risoluzione stessa possono essere prese in considerazione nel calcolo dei costi ammissibili.

D.1.10. *Disposizioni comuni*

35. Non possono essere accordati aiuti per investimenti destinati al superamento delle norme comunitarie, o realizzati in caso d'inesistenza di tali norme, se il superamento riguarda la semplice osservanza di norme già adottate ma non ancora in vigore ⁽⁴¹⁾. L'impresa può beneficiare di aiuti per conformarsi a norme nazionali che siano più rigorose di quelle comunitarie, o che vengano in assenza di norme comunitarie, solo qualora ottemperi a tali norme nazionali entro il termine da queste stabilito. Gli investimenti realizzati dopo tale data non possono essere presi in considerazione ⁽⁴²⁾.

D.2. **Aiuti alle attività di assistenza-consulenza in materia ambientale destinate alle PMI**

36. Le azioni di assistenza-consulenza svolgono un ruolo importante per le piccole e medie imprese, consentendo loro di realizzare progressi nella tutela dell'ambiente. L'Autorità considera pertanto che tali iniziative debbano poter beneficiare di aiuti secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 70/2001 ⁽⁴³⁾, recepito nell'accordo SEE attraverso l'allegato XV dell'accordo SEE.

⁽³⁹⁾ La persona responsabile dell'esecuzione dei lavori non è necessariamente la persona responsabile dell'inquinamento, ai sensi della presente disposizione.

⁽⁴⁰⁾ Cfr. direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7) che forma parte della Rete ecologica europea, denominata Natura 2000. (Gli Stati EFTA non partecipano a tale programma, ma esistono zone all'interno degli Stati EFTA che avrebbero titolo ad essere designate zone Natura 2000, ed in tali casi l'Autorità ritiene che gli Stati EFTA dovrebbero avere la possibilità di concedere aiuti a norma del punto 34).

⁽⁴¹⁾ Cfr. la definizione di norma comunitaria al punto 7. Cfr. anche il punto 5.

⁽⁴²⁾ Queste disposizioni non pregiudicano quelle di cui al punto 23 sugli aiuti alle PMI.

⁽⁴³⁾ Cfr. nota 34.

D.3. Aiuti al funzionamento**D.3.1. Norme sugli aiuti al funzionamento concessi per la gestione dei rifiuti e per il risparmio energetico**

37. Le disposizioni seguenti si applicano per due categorie specifiche di aiuti al funzionamento, ossia:
- gli aiuti alla gestione dei rifiuti, purché questa corrisponda alla classificazione gerarchica dei principi di gestione dei rifiuti ⁽⁴⁴⁾;
 - gli aiuti nel settore del risparmio energetico.
38. Gli aiuti di questo tipo, sempreché risultino indispensabili, devono limitarsi rigorosamente alla compensazione dei sovraccosti di produzione rispetto ai prezzi di mercato dei prodotti o servizi in questione ⁽⁴⁵⁾. Devono inoltre essere temporanei e in linea di massima decrescenti in modo da stimolare le imprese a rispettare, entro tempi ragionevoli, il principio della veridicità dei prezzi.
39. L'Autorità considera che le imprese debbano sostenere di regola il costo del trattamento dei rifiuti industriali, in ottemperanza al principio "chi inquina paga". Possono tuttavia rendersi necessari aiuti al funzionamento qualora siano adottate norme nazionali più rigorose delle norme comunitarie applicabili, oppure qualora siano adottate norme nazionali in assenza di norme comunitarie, che comportino per le imprese una perdita temporanea di competitività a livello internazionale ⁽⁴⁶⁾.

Le imprese che fruiscono di aiuti al funzionamento per il trattamento dei rifiuti industriali o non industriali devono finanziare tale servizio proporzionalmente alla quantità di rifiuti da esse prodotta e/o al costo del loro trattamento.

40. Per tutti questi aiuti al funzionamento, la durata è limitata a 5 anni se l'aiuto è decrescente. L'intensità può raggiungere il 100 % dei sovraccosti nel primo anno ma deve diminuire in maniera lineare per raggiungere il tasso zero alla fine del quinto anno.
41. In caso di aiuto non decrescente, la durata è limitata a 5 anni e l'intensità al 50 % dei sovraccosti.

D.3.2. Disposizioni riguardanti tutti gli aiuti al funzionamento concessi sotto forma di sgravi o esenzioni fiscali

42. Nell'adottare imposte gravanti su determinate attività e giustificate da motivi di tutela ambientale (ecotasse), gli Stati EFTA possono considerare necessarie deroghe temporanee a favore di talune imprese, in particolare laddove non esista un'armonizzazione a livello europeo o vi siano rischi temporanei di perdita di competitività internazionale per determinate imprese. Siffatte deroghe configurano in genere aiuti al funzionamento ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE. Quando si valuta se gli aiuti di Stato possono godere di una deroga dal divieto generale di concedere aiuti di Stato prescritto all'articolo 61, paragrafo 1 dell'accordo SEE, si deve accertare, tra l'altro, se la tassa in questione corrisponde ad una tassa da applicare all'interno della Comunità europea in forza di una decisione comunitaria ⁽⁴⁷⁾. Questo aspetto è essenziale per quanto riguarda la possibilità di una perdita di competitività internazionale per il contribuente.
43. Se l'imposta non corrisponde ad una imposta da applicare all'interno della Comunità europea in forza di una decisione comunitaria, le imprese interessate possono incontrare qualche difficoltà nell'adeguarsi rapidamente al nuovo carico fiscale. In tal caso può giustificarsi una deroga temporanea per talune imprese, affinché queste possano adeguarsi alla nuova situazione.
44. Se l'imposta corrisponde ad un'imposta applicabile in forza di una direttiva comunitaria, possono presentarsi due casi:
- lo Stato EFTA applica a determinati prodotti un'aliquota d'imposta superiore a quella minima prescritta dalla direttiva comunitaria e prevede una deroga a favore di determinate imprese, che saranno perciò soggette ad un'aliquota inferiore, benché almeno uguale all'aliquota minima prescritta dalla direttiva. L'Autorità è del parere che in tal caso la previsione di una deroga temporanea possa essere giustificata dal fine di consentire alle imprese d'adeguarsi ad un'imposizione superiore, e orientarle verso modalità operative più favorevoli per l'ambiente;

⁽⁴⁴⁾ Classificazione definita nella strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti [COM(96) 399 def. del 30.7.1996]. In tale comunicazione la Commissione rammenta che la gestione dei rifiuti costituisce un obiettivo prioritario per la Comunità, in particolare per ridurre i rischi per l'ambiente. Il concetto di valorizzazione dei rifiuti va visto nella triplice dimensione di riutilizzo, riciclaggio e recupero di energia. I rifiuti la cui produzione sia inevitabile devono essere valorizzati ed eliminati senza costituire un pericolo. Detta comunicazione, per la sua natura giuridica, non è recepita nell'accordo SEE. Classificazioni analoghe di rifiuti, tuttavia, sono definite in diversi decisioni vincolanti del Consiglio che sono recepite nell'accordo SEE attraverso l'allegato XX, ad esempio le decisioni del Consiglio C 94/3, C 94/904 e C 2000/532 del Consiglio. Nel valutare se una misura adottata da uno Stato EFTA contiene elementi di aiuti di Stato, l'Autorità si baserà nelle sue decisioni sulla classificazione contenuta nella comunicazione della Commissione al fine di trovare un esatto punto di riferimento. Altrimenti, le misure adottate da uno Stato EFTA non sarebbero valutate alle medesime condizioni delle misure adottate da uno Stato membro CE.

⁽⁴⁵⁾ Il concetto di costi di produzione deve intendersi al netto di qualsiasi aiuto, ma comprensivo di un normale profitto.

⁽⁴⁶⁾ Cfr. la definizione di norma comunitaria al punto 7. Cfr. anche il punto 5.

⁽⁴⁷⁾ Cfr. il punto 5.

- b) lo Stato EFTA applica a determinati prodotti un'aliquota d'imposta pari a quella minima prescritta dalla direttiva comunitaria e prevede una deroga a favore di determinate imprese, le quali saranno perciò soggette ad un'imposizione inferiore all'aliquota minima. Se una tale deroga non è consentita all'interno della Comunità europea, essa costituisce un aiuto incompatibile ai sensi dell'articolo 61 dell'accordo SEE; se invece essa sarebbe ammessa all'interno della Comunità europea, l'Autorità potrà considerarla compatibile alla luce dell'articolo 61, sempreché sia necessaria e non sproporzionata rispetto agli obiettivi SEE perseguiti. L'Autorità considererà particolarmente rilevante la rigorosa limitazione nel tempo di tali deroghe.
45. In linea generale le misure fiscali di cui trattasi devono contribuire significativamente alla tutela dell'ambiente. Occorre verificare che le deroghe o esenzioni non compromettano, in quanto tali, gli obiettivi generali perseguiti.
46. Tali deroghe possono costituire forme di aiuto al funzionamento, che possono essere autorizzate secondo le seguenti modalità:
- 46.1. Se uno Stato EFTA introduce una nuova imposta per motivi ambientali, in un certo settore d'attività o per determinati prodotti, in assenza di una corrispondente armonizzazione fiscale comunitaria, o se l'imposta prevista dallo Stato EFTA è superiore all'aliquota fissata dalla norma comunitaria, l'Autorità considera che possono giustificarsi decisioni di esenzione, aventi efficacia decennale e forma decrescente, nei seguenti due casi:
- a) Quando gli sgravi sono subordinati alla conclusione di accordi tra lo Stato EFTA interessato e le imprese beneficiarie, con cui le imprese o le loro associazioni s'impegnano a conseguire determinati obiettivi di tutela ambientale nel corso del periodo d'applicazione degli sgravi, oppure quando le imprese s'impegnano a stipulare liberi accordi aventi lo stesso effetto. Tali accordi o impegni possono vertere, per esempio, sulla riduzione del consumo d'energia, sulla riduzione delle emissioni inquinanti o su un'altra azione proficua per l'ambiente. Il contenuto degli accordi deve essere negoziato da ciascuno Stato EFTA e sarà valutato dall'Autorità in sede di esame dei progetti d'aiuto notificati. Lo Stato EFTA deve organizzare controlli rigorosi sull'adempimento degli impegni sottoscritti dalle imprese o dalle associazioni di imprese. Gli accordi conclusi tra lo Stato EFTA e le imprese o associazioni di imprese interessate devono prevedere le modalità relative alle sanzioni da irrogare in caso di mancato adempimento degli impegni assunti.
- Le disposizioni di cui sopra si applicano anche nell'ipotesi in cui lo Stato EFTA subordini lo sgravio fiscale a condizioni che abbiano lo stesso effetto degli accordi o impegni suddetti.
- b) Detti sgravi possono anche non essere subordinati alla conclusione di accordi fra lo Stato EFTA e le imprese beneficiarie, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni alternative:
- ove lo sgravio riguardi un'imposta corrispondente ad una tassa comunitaria armonizzata, l'importo effettivamente pagato dalle imprese a seguito della riduzione deve restare significativamente superiore al minimo comunitario, e comunque a un livello tale da incentivare le imprese ad agire per migliorare la tutela dell'ambiente,
 - ove lo sgravio riguardi un'imposta corrispondente ad una tassa comunitaria armonizzata, le imprese beneficiarie della riduzione devono comunque pagare una parte significativa dell'imposta nazionale.
- 46.2. Le disposizioni di al punto 46.1 possono essere applicate alle imposte vigenti se sono soddisfatte cumulativamente le due condizioni seguenti:
- a) l'imposta deve avere un significativo effetto positivo in termini di tutela dell'ambiente;
- b) le deroghe a favore delle imprese interessate devono essere state decise al momento dell'adozione dell'imposta, o devono rendersi necessarie a causa di un mutamento significativo delle condizioni economiche che ponga le imprese in una situazione concorrenziale particolarmente difficile. In quest'ultima ipotesi l'importo della riduzione fiscale non può superare l'aumento degli oneri derivanti dal mutamento delle condizioni economiche. Quando tale aumento degli oneri viene meno, deve cessare anche lo sgravio fiscale.
- 46.3. Gli Stati EFTA possono inoltre promuovere lo sviluppo di procedimenti destinati alla produzione dell'elettricità con fonti di energia tradizionale, come ad esempio il gas, che permettano di ottenere un'efficienza energetica sensibilmente superiore a quella raggiunta con i procedimenti produttivi classici. In tal caso l'Autorità ritiene che, alla luce dell'importanza che tali tecniche assumono per la tutela dell'ambiente (e purché l'energia primaria utilizzata minimizzi notevolmente gli effetti negativi sull'ambiente) possano giustificarsi esenzioni totali dalle imposte per un periodo di 5 anni e in forma non decrescente. Possono essere altresì concesse deroghe di 10 anni alle condizioni di cui ai punti 46.1 e 46.2.
47. Quando un'imposta vigente subisca un aumento significativo, e lo Stato EFTA ritenga che siano necessarie deroghe per talune imprese, si applicano condizioni analoghe a quelle stabilite nel punto 46.1 per le nuove imposte.

48. Se le riduzioni riguardano un'imposta che corrisponde ad un'imposta soggetta ad armonizzazione a livello comunitario e l'imposta nazionale è inferiore o pari al minimo comunitario, l'Autorità considera che non si giustificano esenzioni per periodi prolungati.

Tuttavia, in tutti i casi di sgravi fiscali lo Stato EFTA conserva la facoltà di concedere aiuti al funzionamento alle condizioni indicate sopra ai punti 40 e 41, se lo sgravio soddisfa le condizioni previste in tali punti. Se l'imposta corrisponde ad una tassa comunitaria armonizzata, un'esplicita autorizzazione a derogare al minimo comunitario deve in ogni caso essere prevista nella corrispondente disposizione che stabilisce l'armonizzazione.

D.3.3. *Condizioni applicabili agli aiuti al funzionamento concessi per le energie rinnovabili*

49. Gli aiuti al funzionamento concessi per la produzione di energie rinnovabili costituiscono in linea di principio aiuti a favore dell'ambiente cui si applicano le disposizioni della presente disciplina.
50. L'Autorità ritiene che per tali aiuti possano essere adottate disposizioni specifiche, a causa delle difficoltà che impediscono a questi tipi di energia di competere efficacemente con quelle tradizionali. Va inoltre preso in considerazione il fatto che è un obiettivo comune quello di promuovere lo sviluppo di tali forme di energia segnatamente per motivi ecologici. Gli aiuti possono risultare necessari, in particolare, quando i procedimenti tecnici disponibili non permettono una produzione d'energia a costi unitari simili a quelli delle fonti energetiche tradizionali.
51. In tale ipotesi la concessione di aiuti al funzionamento può essere giustificata dal fine di compensare la differenza fra il costo di produzione dell'energia da fonti energetiche rinnovabili e il prezzo di mercato dell'energia stessa. La forma di tali aiuti può variare a seconda del tipo di energia primaria e delle modalità di sostegno stabilite dagli Stati EFTA. L'Autorità terrà inoltre conto, nell'analisi dei singoli casi, della posizione concorrenziale di ciascun tipo di energia.
52. Gli Stati EFTA possono concedere aiuti a favore delle energie rinnovabili secondo le seguenti modalità:

D.3.3.1. *Alternativa 1*

53. Nel campo delle energie rinnovabili, i costi d'investimento unitari sono particolarmente elevati e rappresentano in genere una parte determinante dei costi delle imprese, che non possono quindi praticare prezzi competitivi nei mercati in cui vendono l'energia.
54. A fronte di questa barriera che impedisce alle energie rinnovabili di accedere al mercato, gli Stati EFTA possono concedere aiuti che compensino la differenza tra i costi di produzione delle energie rinnovabili e i relativi prezzi di mercato. Gli eventuali aiuti al funzionamento potranno essere concessi solo per garantire l'ammortamento degli impianti. L'energia supplementare prodotta dall'impianto non potrà beneficiare di alcun sostegno finanziario. L'aiuto potrà coprire le spese finanziarie e una congrua remunerazione del capitale, purché gli Stati EFTA siano in grado di dimostrare che esso è indispensabile, in particolare per la scarsa competitività di certe energie rinnovabili.

Nel determinare l'importo degli aiuti al funzionamento si dovrà tenere conto anche degli eventuali aiuti agli investimenti versati all'impresa per la realizzazione dell'impianto.

Nei regimi di aiuto notificati all'Autorità dovranno essere indicate le specifiche disposizioni stabilite in materia di sostegno dagli Stati EFTA, e in particolare le modalità di calcolo dell'importo degli aiuti. Una volta che i regimi siano stati autorizzati dall'Autorità, lo Stato EFTA interessato dovrà applicare tali disposizioni e modalità nel concedere gli aiuti alle imprese.

55. A differenza delle altre fonti energetiche rinnovabili, la biomassa richiede investimenti relativamente meno elevati ma comporta costi di funzionamento più cospicui. Di conseguenza l'Autorità potrà autorizzare aiuti al funzionamento che vadano al di là della semplice copertura delle spese d'investimento, qualora gli Stati EFTA possano dimostrare che i costi totali sostenuti dalle imprese dopo l'ammortamento degli impianti continuano a superare i prezzi di mercato dell'energia.

D.3.3.2. *Alternativa 2*

56. Gli Stati EFTA possono concedere sostegni a favore delle energie rinnovabili mediante meccanismi di mercato, quali ad esempio i certificati verdi o i sistemi basati su bandi di gara. Tali sistemi consentono all'insieme dei produttori di energie rinnovabili di beneficiare indirettamente di una domanda garantita per l'energia prodotta, a un prezzo superiore al prezzo di mercato dell'energia convenzionale. Il prezzo dei certificati verdi non deve essere fissato in anticipo, ma discendere dalla legge della domanda e dell'offerta.
57. Qualora costituiscano aiuti di Stato, tali sistemi possono essere autorizzati dall'Autorità purché gli Stati EFTA siano in grado di dimostrare che il sostegno è indispensabile per garantire la redditività delle energie rinnovabili, che non determina globalmente una sovraccompensazione a vantaggio di tali energie e non disincentiva i produttori dall'aumentare la competitività. Per poter verificare l'osservanza di tali criteri, l'Autorità intende autorizzare i sistemi di aiuto suddetti per periodi di 10 anni. Allo scadere del periodo decennale si dovrà effettuare un bilancio per valutare se sia necessaria la proroga della misura di sostegno.

D.3.3.3. Alternativa 3

58. Gli Stati EFTA possono concedere, per i nuovi impianti di produzione di energie rinnovabili, aiuti al funzionamento calcolati sulla base dei costi esterni evitati. Si definiscono "costi esterni evitati" i costi ambientali che la società dovrebbe sostenere se la stessa quantità di energia fosse prodotta da un impianto funzionante con energie convenzionali. Tali costi ambientali si determinano in base alla differenza tra i costi esterni generati ma non pagati dai produttori di energia rinnovabile e quelli corrispondenti generati e non pagati dai produttori di energia non rinnovabile. I relativi calcoli dovranno essere effettuati dallo Stato EFTA con un metodo di calcolo internazionalmente riconosciuto e comunicato all'Autorità. Lo Stato EFTA dovrà, fra l'altro, fornire un'analisi comparativa (motivata e quantificata) dei costi ambientali, recante una valutazione dei costi esterni generati dai produttori di energie concorrenti, in modo da dimostrare che l'aiuto costituisce effettivamente una compensazione di costi esterni non coperti.

In ogni caso, l'importo dell'aiuto concesso in tal modo al produttore di energia rinnovabile non può superare 0,05 EUR per kW/h.

Inoltre l'importo dell'aiuto ai produttori che ecceda l'importo risultante dall'alternativa 1 deve essere obbligatoriamente reinvestito dalle imprese nel settore delle energie rinnovabili. Tale importo sarà preso in considerazione dall'Autorità qualora l'attività di cui trattasi benefici di altri aiuti di Stato.

59. Affinché l'applicazione dell'alternativa 3 resti coerente con le norme generali sulla concorrenza, l'Autorità deve avere la certezza che l'aiuto non dia luogo a distorsioni di concorrenza contrarie all'interesse comune. In altri termini, la Commissione deve essere certa che l'aiuto porterà ad un effettivo sviluppo globale delle energie rinnovabili rispetto alle energie convenzionali e non si risolva nel semplice spostamento di quote di mercato tra le varie energie rinnovabili. Dovranno perciò essere soddisfatte le condizioni seguenti:
- l'aiuto erogato conformemente a quest'alternativa deve far parte di un sistema che tratti in modo paritario tutte le imprese presenti nel settore delle energie rinnovabili,
 - il sistema deve prevedere la concessione degli aiuti senza discriminazioni tra le imprese che producono la stessa energia rinnovabile,
 - il funzionamento del sistema deve essere verificato dall'Autorità ogni cinque anni.

D.3.3.4. Alternativa 4

60. Gli Stati EFTA hanno comunque la facoltà di concedere aiuti al funzionamento in base alle disposizioni generali sugli aiuti al funzionamento di cui ai punti 40 e 41.

D.3.4. Condizioni applicabili agli aiuti al funzionamento concessi per la cogenerazione

61. L'Autorità ritiene che aiuti al funzionamento per la cogenerazione di elettricità e calore possano giustificarsi quando siano soddisfatte le condizioni di cui al punto 26. Tali aiuti possono essere concessi alle imprese che provvedono alla distribuzione pubblica di calore ed elettricità se i costi di produzione dell'elettricità o del calore superano i relativi prezzi di mercato. In tali circostanze la concessione degli aiuti al funzionamento è ammessa alle condizioni stabilite nei punti da 53 a 60. L'indispensabilità dell'aiuto sarà determinata prendendo in considerazione i costi e i proventi risultanti dalla produzione e dalla vendita del calore e dell'elettricità.
62. Gli aiuti al funzionamento possono essere concessi alle stesse condizioni a favore dell'utilizzazione industriale della cogenerazione di calore ed elettricità, quando sia effettivamente dimostrato che il costo di produzione di un'unità d'energia ottenuta mediante tale tecnica è superiore al prezzo di mercato di un'unità di energia tradizionale. Nel costo di produzione può essere inclusa la normale redditività dell'impianto, deducendo però gli eventuali benefici ottenuti dall'impresa in termini di produzione di calore.

E. Politiche, misure e strumenti per la riduzione dei gas a effetto serra

63. Il protocollo di Kyoto ⁽⁴⁸⁾ fissa una limitazione o riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra per il periodo 2008-2012. L'Autorità ritiene che alcune delle modalità adottate dagli Stati EFTA per conformarsi agli obiettivi di tale protocollo potrebbero configurare aiuti di Stato, ma che sia prematuro definirne fin d'ora le relative condizioni di autorizzazione.

F. Base giuridica della deroga in ordine a tutti i progetti esaminati dalla Commissione

64. Nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla presente disciplina, gli aiuti in favore dell'ambiente saranno autorizzati dall'Autorità a norma dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE, riguardanti gli "aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse".

⁽⁴⁸⁾ La Norvegia ed il Liechtenstein hanno firmato, ma non ancora ratificato, il protocollo di Kyoto. L'Islanda non ha sottoscritto il protocollo. Tuttavia, tutti e tre i paesi hanno sottoscritto e ratificato la convenzione sul clima, che costituisce la cornice di riferimento per il protocollo.

65. Gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo, prevalentemente imperniati sulla protezione dell'ambiente ed aventi spesso effetti benefici al di là delle frontiere dello Stato EFTA o degli Stati EFTA interessati, possono essere autorizzati in forza della deroga di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettera b), dell'accordo SEE. Occorre tuttavia che l'aiuto sia necessario per la realizzazione del progetto, il quale deve essere specifico, ben definito e qualitativamente rilevante e deve inoltre fornire un contributo esemplare, chiaramente individuabile, alla realizzazione degli interessi della Comunità europea. Nell'applicare tale deroga, l'Autorità può autorizzare percentuali di aiuto più elevate rispetto ai massimali stabiliti per gli aiuti autorizzati sulla base dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c).

G. **Cumulo di aiuti di diversa origine**

66. I massimali d'aiuto fissati dalla presente disciplina si applicano indipendentemente dal fatto che l'aiuto sia finanziato integralmente mediante risorse statali, o in tutto o in parte mediante risorse SEE. Gli aiuti autorizzati in applicazione della presente disciplina non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE, né con altri finanziamenti comunitari provenienti dalla partecipazione dello Stato EFTA a programmi comunitari, se tale cumulo comporta un'intensità d'aiuto superiore a quella prevista dalla presente disciplina.

In caso di aiuti di Stato aventi finalità diverse ma riguardanti gli stessi costi ammissibili, si applica il massimale d'aiuto più favorevole.

H. **"Opportune misure" ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del protocollo 3, dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte**

67. Ai fini della presente disciplina e in applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, del protocollo 3, dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, l'Autorità proporrà agli Stati EFTA le seguenti opportune misure relativamente ai regimi di aiuti vigenti.
68. Per poter valutare la concessione di aiuti d'importo rilevante erogati nell'ambito di regimi già esistenti e la loro compatibilità con il funzionamento dell'accordo SEE, l'Autorità proporrà agli Stati EFTA, in quanto opportuna misura ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del protocollo 3, dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, che ogni progetto individuale di aiuto destinato agli investimenti, concesso in base a un regime esistente, le sia preventivamente notificato ove i costi ammissibili superino 25 milioni di EUR e l'aiuto ecceda i 5 milioni di EUR in termini di equivalente sovvenzione lorda. La notificazione dovrà essere effettuata mediante un formulario conforme al modello contenuto nell'allegato.
69. L'Autorità proporrà inoltre, in quanto opportuna misura ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del protocollo 3, dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, che gli Stati EFTA adeguino i loro regimi di aiuto in favore dell'ambiente per renderli compatibili con la presente disciplina entro il 1° gennaio 2002.
70. L'Autorità inviterà gli Stati EFTA a comunicarle l'eventuale accettazione della proposta relativa alle opportune misure di cui ai punti da 67 a 69 entro il termine di un mese dal ricevimento della proposta stessa. Qualora non riceva alcuna risposta, l'Autorità considererà che la proposta non è accettata.
71. L'Autorità ricorda che, eccezion fatta per i regimi di aiuto qualificati de minimis in base al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione⁽⁴⁹⁾, che sarà recepita nell'accordo SEE attraverso l'allegato XV, la presente disciplina non esonera gli Stati EFTA dall'obbligo di notificare, in forza dell'articolo 1, paragrafo 3, del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, tutti i regimi di aiuto, tutte le modifiche degli stessi nonché ogni misura individuale di aiuto concesso alle imprese al di fuori dei regimi autorizzati.
72. L'Autorità intende assoggettare l'autorizzazione di qualsiasi regime futuro all'osservanza delle disposizioni della presente disciplina.

I. **APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA**

73. La presente disciplina si applica dalla data della sua adozione da parte dell'Autorità di vigilanza EFTA. Saranno efficaci fino al 31 dicembre 2007. L'Autorità potrà — previa consultazione degli Stati EFTA — modificarla prima di tale scadenza per importanti motivi connessi alla politica della concorrenza, alla politica ambientale o in considerazione di altre politiche.
74. L'Autorità applicherà le disposizioni della presente disciplina a tutti i progetti di aiuto notificati sui quali essa deciderà dopo l'adozione della disciplina da parte dell'Autorità di vigilanza EFTA, anche qualora i progetti siano stati notificati prima dell'adozione stessa.

Per gli aiuti non notificati l'Autorità applicherà:

- a) le disposizioni della presente disciplina, se l'aiuto è stato concesso dopo la loro adozione;
- b) in ogni altro caso, la guida degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente del 1994, pubblicata in GU L 231 del 3.9.1994.

⁽⁴⁹⁾ GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30.

J. **Inclusione della politica ambientale nelle altre discipline in materia di aiuti di Stato**

75. Gli articoli da 73 a 75, dell'accordo SEE stabiliscono i criteri di protezione ambientale che devono essere inclusi nell'attuazione delle altre politiche degli Stati EFTA.

In occasione dell'adozione o della revisione di altre discipline in materia di aiuti di Stato, l'Autorità valuterà in quale misura possano essere prese maggiormente in considerazione tali esigenze. A tal fine esaminerà l'eventuale opportunità di chiedere agli Stati EFTA di fornire una valutazione d'impatto ambientale all'atto della notificazione di qualsiasi rilevante progetto d'aiuto in qualunque settore di attività.

ALLEGATO

Informazioni supplementari da fornire di regola nelle notificazioni degli aiuti di Stato a favore dell'ambiente in forza dell'articolo 1, paragrafo 3, del protocollo 3, dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte

(Regimi, aiuti concessi in applicazione di un regime approvato, aiuti ad hoc)

1. *Obiettivi*

Descrizione dettagliata degli obiettivi della misura di aiuto e del tipo di tutela ambientale che si intende incentivare.

2. *Descrizione della misura.*

Descrizione dettagliata della misura e dei beneficiari.

Descrizione dei costi totali di investimento e dei costi ammissibili.

Se la misura in questione è già stata applicata in passato, quali risultati sono stati ottenuti sul piano ambientale?

Se si tratta di una misura nuova, quali sono i risultati previsti sul piano ambientale, e in quale arco di tempo?

Per gli aiuti motivati da un superamento delle norme, precisare la norma vigente, e in che modo la misura in questione permette di ottenere un livello di tutela dell'ambiente significativamente superiore.

Per gli aiuti concessi in caso di inesistenza di norme, precisare in modo dettagliato come sono determinati i costi ammissibili.»

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione, dell'8 ottobre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 268 del 9 ottobre 2001)

A pagina 13, articolo 6, paragrafo 4:

anziché: «.../2001 ...»,

leggi: «... 1961/2001 ...».

Rettifica del regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 341 del 22 dicembre 2001)

A pagina 52, allegato II, II.D, per i numeri d'ordine 6 e 8, l'«Aliquota dei dazi all'importazione (in euro per 100 kg peso netto senza altra indicazione)»:

anziché: «17,54»,

leggi: «13,15».
